

## XII.

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Mozione del Senatore Mamiani sospensiva della discussione del n. 1, del § 1, dell'art. 11: Pena di morte — Dichiarazione del Relatore — Istanza del Senatore Chiesi — La mozione sospensiva del Senatore Mamiani non è appoggiata — Discussione dell'art. 11 — Preghiera del Senatore Mamiani — Discorsi del Senatore Musio e Chiesi in favore dell'abolizione della pena di morte.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Commissario Regio, ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto del Codice penale del Regno d'Italia.

È stata presentata alla Commissione una proposta dell'onorevole Senatore Mamiani, la quale, per la sua indole e natura, deve avere la precedenza sulle altre. Ne do lettura al Senato:

« Il sottoscritto, Senatore del Regno, sente debolissima l'autorità propria per proporre in suo nome al Senato di sospendere la discussione e il giudizio sulla Distinzione prima, del primo paragrafo dell'art. 11.

» Però si rivolge alle Signorie loro onorevoli, pregandole del favor singolare di mettere in qualche considerazione la detta proposta, e av-

visare se ad esse disdirebbe compiutamente di accettarla, ed appropriarsela.

» Ciascuno vede che corrono tempi troppo disaccorti e per nulla opportuni alla grave, pacata, e imparziale discussione e deliberazione, intorno al mantenere o abolire la pena di morte. Nei più popolosi e importanti paesi d'Europa si crede la opinione e la scienza non essere pervenuti ancora all'ultima maturità e certezza teorica e pratica circa al subbietto. Presumasi pure da noi italiani di vedervi dentro assai meglio. Ma scorderemo per questo la legge della opportunità, cui suole il nostro buon senso obbedire assai di buon grado? E la marea che sorge ed ingrossa intorno di noi, delle passioni e cupidigie brutali del volgo, non ci pone in veruna apprensione?

» D'altra parte, i molti e ragguardevoli miglioramenti che induce nella giustizia repressiva il Codice entrato ora in esame finale, non debbono sopportare più lungo indugio, dappoichè recano un beneficio rilevato alla nostra nazione, e un esempio imitabile a parecchie altre.

» Quando poi fosse lecito dare forma di emendamento ad una proposta di sospensione, siccome è lecito di darla alle proposte di *soppressione*, io pregherei con istanza le Signorie loro

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

di accogliere e mettere a stampa le infrascritte mie parole :

» È sospesa la discussione sul N. 1 del primo paragrafo dell'art. 11 e sugli articoli ne' quali è applicato e specificato il suddetto N. 1.

» La discussione verrà riassunta appena il Ministero annuncierà al Senato essersi migliorata la sicurezza pubblica, ed essersi condotto a termine uno almeno degli stabilimenti designati degli articoli 13 e 14.

» Durante la sospensione e nei casi riferentesi al N. 1 dell'art. 11 e agli articoli corrispettivi, verranno applicate le disposizioni dei Codici attuali con le limitazioni introdotte dal nuovo Codice. »

« Egli è manifesto che in ogni caso l'abolizione della pena di morte dee seguire e non già precedere la sicurezza pubblica ristabilita, come la disciplina nuova ed inflessibile dei nuovi luoghi di pena. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore della Commissione e il signor Ministro a dichiararmi se accettano la proposta dell'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non essendo il preopinante presente, nè avendo perciò sviluppato il suo ordine del giorno e sapendo che alcuni colleghi si sarebbero fatti inscrivere per parlare su questa proposta sospensiva, la Commissione si riserva di far sapere la sua decisione quando avrà udito l'onorevole preopinante.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Pregherei il signor Presidente di domandare al Senato se appoggia questa proposta sospensiva.

Senatore POGGI. Non è presente il proponente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se appoggia la proposta sospensiva dell'onorevole Senatore Mamiani.

(La proposta dell'onorevole Mamiani non è appoggiata.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 11 :

TITOLO I. — DELLE PENE.

CAPO I.

*Delle diverse specie di pene.*

Art. 11.

§ 1. Sono pene criminali :

1. la morte ;
2. l'ergastolo ;
3. la reclusione ;
4. la relegazione ;
5. la interdizione dai pubblici uffici.

§ 2. Sono pene correzionali :

1. la prigionia ;
2. la detenzione ;
3. il confino ;
4. la sospensione dai pubblici uffici ;
5. la multa.

§ 3. Sono pene di polizia :

1. l'arresto ;
2. l'ammenda ;
3. la sospensione dall'esercizio di un'arte, d'una professione o d'un ufficio.

§ 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2. 3. e 4 del paragrafo 1. nei numeri 1. 2. e 3. del paragrafo 2. e nel numero 1. del paragrafo 3.

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Confidando nell'uso, o abuso, non voglio decidere, che le tornate del Senato comincino non prima delle ore tre, confidando, ripeto, in questo, io mi sono trovato assente quando si principiava a discutere se si doveva o no ammettere la proposta di sospensione. Quando il Senato volesse scusare questo involontario ritardo io svolgerei ora la mia proposta. Ecco la preghiera che io rivolgo al Senato.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Mamiani che in principio della seduta di ieri io ho pregato i signori Senatori ad essere un poco più solleciti affinchè le nostre sedute si potessero aprire almeno alle ore 2 1/2 ; invece delle 2 1/2 oggi la seduta è stata aperta alle ore 2 3/4 ; dopo letto il processo verbale ho dato lettura della proposta sospensiva dell'onorevole Mamiani, ho interrogato il Senato se la appoggiava, e non essendo stata appoggiata, a termini del nostro Regolamento, si passò alla lettura dell'articolo 11.

Se il Senato volesse ritornare sulla questione....

Voci. No, no.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mamiani a dichiarare se insiste....

Senatore MAMIANI. Io insisterei volentieri trat-

tandosi per me di cosa che interessa la mia coscienza.

Parlerò sull'articolo al mio turno.

Io mi era preparato a svolgere la proposta di sospensione; ora parendo eliminata, o almeno dovendo pigliare altro aspetto, io toccherò della materia, e chiederò ai miei illustri Colleghi se reputano di essere noi in circostanze molto acconcie, molto opportune a scendere al fondo di questa questione che io chiamo formidabile, del mantenere, cioè, o dell'abolire la pena capitale. Credo che mi sia sempre lecito di allargare e girarlo sguardo sulle condizioni nelle quali s'inizia il nostro dibattimento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mamiani, mi duole non essere del suo avviso. Io non credo che ella possa parlare della questione sospensiva adesso in questa questione generale.

Senatore **MAMIANI.** Io parlo della materia cioè a dire...

**PRESIDENTE.** Io le darò la parola sopra quest'argomento al suo turno, ma prima bisogna che lasci parlare gli altri oratori che sono iscritti.

Nell'ordine delle iscrizioni il primo che ha la parola sul paragrafo primo dell'articolo 2, è il Senatore Musio.

Il Senatore Musio dunque ha la parola.

Senatore **MUSIO.** Signori Senatori!

Da oltre un secolo un'anima grande, nata in questa magnanima terra, dileggiata come terra dei morti, ha tracciato una novella via di luce negli studi del diritto punitivo, e nei dominii della scienza penale; da oltre un secolo Cesare Beccaria, sollevandosi col suo genio immortale sopra le sferie comuni, ha colla sua mente ricongiunto Dio all'uomo, il creatore alla creatura, e l'immagine umana al prototipo divino; da oltre un secolo egli ha protetto in un grido di vita contro la pena di morte, grido che va crescendo di giorno in giorno, che va eccheggiando nei più lontani angoli del mondo civile, e va picchiando gagliardamente alla coscienza e al cuore di tutto il genere umano; da oltre un secolo coloro, la cui anima pietosa s'infuoca alla divina fiamma di Beccaria, proclamano alto queste verità: l'uomo, vivente immagine di Dio in questa terra, è cosa inviolabile e sacra: Dio solo che gli ha dato la vita, può egli solo dargli la morte; l'uomo istesso che riceve da Dio l'in-

estimabile dono della vita ha il dovere di usarne, non ha il diritto di privarsene, nè può dare ad altri l'autorità di privarcelo; chiunque a qualunque pomposo titolo di Stato, di società, di regno, di repubblica o d'impero, chiunque dà morte all'uomo è reo di assassinio davanti a Dio; la legge che autorizza, ordina, onora, nobilita, consacra, santifica e benedice la mano del carnefice, un laido e truce macello della carne umana, e gli spettacoli di una specie di sociale antropofagia, una tal legge non è solo uno scrupolo, un dubbio, un timore, un rimorso, una inutile crudeltà, ma una nefandità, un misfatto. E siccome la vita dell'uomo è posta sotto l'usbergo e l'immediato palladio dell'eterna legge di Dio, perciò la legge che della vita dell'uomo fa strazio e ludibrio, sa di parricidio, sa di sacrilegio, sa di fellonia e di aperta ribellione a Dio.

Al magnanimo grido di Beccaria hanno fatto plauso i sommi uomini, e i geni suoi contemporanei. A lui hanno applaudito Voltaire, Diderot, D'Alembert, Hume, Elvezio, d'Holbac. A lui hanno applaudito Università e Parlamenti. A lui hanno applaudito popoli e Re, Imperatori e Imperatrici. Nè fu vano il plauso, giacchè incarnatosi quel grido nella coscienza e nel cuore di molti filosofi e filantropi, ha ricevuto solenne consacrazione nei codici di alcuni sapienti ed umani legislatori.

Ma nel gran libro dei destini umani è scritto, che anche li più indiscutibili principii della giustizia debbano attraversare secoli di lotta prima di arrivare al loro compiuto e sospirato trionfo.

Veruno potrebbe oggi revocare minimamente in dubbio che l'uomo appartiene tutto quanto a se solo, che tutto il suo essere fisico e morale è la sua prima, piena, privativa ed esclusiva proprietà, che veruno a verun titolo può nemmeno in parte attribuirsi minimamente il dominio, che egli nel centro del suo fuocolare domestico è pontefice e re della sua famiglia; che il suo domicilio è inviolabile perchè dentro la sua casa sta il centro dei suoi affetti, il regno, il trono, lo scettro, il tempio e l'altare della sua sacra, paterna e sovrana maestà. Questi principii oggi sono consacrati e giurati nei patti e leggi fondamentali di tutti i popoli civili, e chi minimamente li rivocasse in dub-

bio sarebbe chiamato nemico della patria e dell'umanità.

Pure ricordatevi, Signori, come corrotta e caduta la repubblica romana, questi stessi principii sono stati più o meno dispoticamente manomessi come caduto l'impero, non abbiano avuto fortuna migliore lungo la lunga tenebrosa notte del medio evo, come si arrivò perfino a dimenticarli affatto, e come sebbene risorti dal genio della rivoluzione francese abbiano conseguito altri splendidi trionfi, pure ricongiunte in empio connubio, e meglio in adultera e sacrilega fornicazione le due tirannidi sacra e profana, noi stessi abbiamo veduto che la sola professione teorica di questi principii sacrosanti era scelleratamente maledetta col taumaturgo anatema dei roghi e delle mannaie.

Non è dunque meraviglia se il vangelo di Cesare Beccaria non è divenuto ancora il dogma di tutti i popoli civili, se la sua lotta perdura con varia fortuna vincendo qui oggi dove ieri aveva perduto, e perdendo là dove ieri aveva trionfato, se pieni di tutto il fuoco della carità predichino questo vangelo uomini ed apostoli sommi, dei quali corifeo, mentore e nestore vivente è il venerando Carlo Lucas, cui da questo seggio, in questo momento per lui e per me tanto solenne, mando un saluto pieno di riverenza e d'affetto. Non è meraviglia se dall'altro lato una specie di falange macedone combatta nel campo nemico composto di uomini non meno eminenti coperti dall'autorevole bandiera di Filangieri e di Romagnosi. Insomma non è meraviglia se anche oggi sia necessario, non che utile rispondere a questi due quesiti:

1. La legge che autorizza la pena di morte è giusta in se stessa, è conforme all'eterna giustizia di Dio?

2. Se in se stessa non è giusta, potrà giustificarla il fantasma e lo spettro della così detta sicurezza sociale?

Or sono dieci anni allorchè trattossi di estendere alla Toscana il Codice penale sardo del 1859 e con esso la pena di morte, io mi pronunziai negativamente sopra questi due quesiti. Varie volte lungo il decennio ho sottoposto a nuovi studi le mie idee: e i nuovi studi hanno sempre finito per render più salde le mie antiche convinzioni; oggi dunque come allora risponderò: 1. che la pena di morte è ingiusta in se stessa; 2. che non può essere

giustificata nemmeno collo spettro e col falso supposto della sicurezza sociale; ma prima di accingermi alle prove del mio assunto, permettete, o Signori, due parole intorno al metodo puramente dialettico, uno ed unico che per assoluta necessità parmi debba essere adoperato in questa complicata disquisizione.

Oggi non si tratta di questa o quella cosa, di questo o quel bene, di questo o quell'affetto, di questo o quell'altro dritto dell'uomo. Oggi non si tratta di una, o di molte o di tutte le sue appartenenze e prerogative; ma di tutto intiero lo stesso uomo, di tutto intiero questo primo ente della terra corona e culmine della creazione, al quale ogni cosa è bene suo, è un semplice accessorio, e senza il quale ogni cosa è bene suo non è più, perchè non ha più alcuna ragione di essere. Oggi si tratta della vita dell'uomo, nella quale si racchiude, si compendia e si esplica tutto il suo essere in questo mondo, e tolta la quale, l'uomo in questo mondo cade nel nulla, e trascina nel suo nulla il nulla di ogni cosa, di ogni bene, di ogni affetto, di ogni dritto, di ogni appartenenza e prerogativa sua. Insomma oggi si tratta della più alta e più gigantesca questione umanitaria che siasi mai agitata dacchè fu, e finchè sarà l'uomo.

Ora confesso la mia dura cervice, nella quale non può entrare l'idea, che in tanta e tale questione si possa procedere con metodi più o meno empirici, con supposti più o meno fantastici, con fatti dubbi, se non falsi, creduti e affermati per veri abbandonando il campo dei principii; io credo all'opposto, e credo che l'unica via la quale possa condurci allo scuoprimento della verità in questa immensa disquisizione sia quella di partire da inconcussi principii giuridici per arrivare a irrecusabili giuridiche conclusioni.

Ho detto, che questa è l'unica via, e poichè queste sono le indeclinabili eterne leggi della mente e del raziocinio umano, e perchè questa è l'unica via che ci hanno insegnato Romagnosi, Rossi, tutti i grandi pensatori e tutti i grandi maestri, che hanno voluto cercare la legittima origine del dritto di punire. Rossi osserva, che molti parlano della pena, supponendone, e non dimostrandone prima la legittimità. Ora egli considera questi come criminalisti empirici, che parlano dell'arte e del mestiere, non della scienza penale. Peraltro egli

soggiunge: è di questa legittimità, che prima si deve parlare « perchè è colla cognizione della sua origine morale, che si determina la estensione del dritto di punire (1). »

Io quindi entro in quest'unica via: e se, come ho tutta la ragione di tenere, io fallisco allo scopo, non del metodo dei grandi maestri, ma tutta mia sarà la colpa, non della giustizia e santità della causa, ma del mio inabile patrocinio.

Ora, procedendo nella proposita via, io comincio da un sillogismo, che sarà riassunto e sintesi di tutto il mio discorso, ed è quest'esso:

Tutti i poteri della terra, siano costituenti o costituiti, tanto in forma di libero che di assoluto governo, tutti questi poteri riuniti in un solo, non possono fare leggi ed atti che siano validamente obbligatorii della coscienza e della ragione umana, se per poco sono contrari alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia divina. Ora, la legge che autorizza la pena di morte è diametralmente contraria alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia divina. Dunque non può essere validamente obbligatoria della coscienza e della ragione umana.

La facoltà di fare una cosa, che non sia intrinsecamente buona, o di natura indifferente, ma lesiva dei diritti altrui, non può essere un vero e legittimo diritto, se non può trovare la sua genesi, il suo titolo e la sua logica categoria nella legittima paternità di un principio giuridico. Ove poi essa non possa invocare altro a sua giustificazione, che l'autorità dell'arbitrio umano, sarà un atto più o meno illecito, sarà una via di fatto, sarà una prepotenza, sarà il dritto della forza, non la forza del dritto, sarà una consacrazione del dispotismo. Così erano certi dritti dispotici sorti dall'arbitrio umano, e contrari all'eterna giustizia, consistenti in fatti e misfatti, che per molti secoli hanno calpestato l'umanità.

L'etimologia non è sempre una sicura guida, ma è sempre un potente aiuto nella investigazione del vero, ottenebrato dall'ignoranza, dal buio dei tempi, dal calore delle dispute, e dall'amore alle nostre opinioni. Coll'etimologia di alcune parole, Gian Battista Vico ha sollevato

il denso velo dei miti, ha penetrato gli arcani concetti dell'antichità, ha creato una scienza nuova, e ci ha tramandato un tesoro di sapienza. Ora, egli deriva la parola *jus*, che in italiano ha tre sinonimi, *gius*, *giure*, *dritto*, dalla parola *jous*, antico nominativo di *jovis*. Quindi, secondo Vico, gli antichi derivavano il dritto da Giove, e in altri termini, il dritto da Dio. Sì, il dritto è Dio, non l'uomo; il dritto è la stessa ragion divina tradotta in regola delle azioni umane; il dritto è suprema legge di Dio, è l'ordine della sua sapienza, ed è la guida, il faro, il maestro della coscienza legislativa; quindi è il dritto che crea la legge, non la legge che crea il dritto; quindi una cosa non è giusta perchè è legge, ma è legge perchè è giusta.

Ma se Vico colla sua etimologia ci ha insegnato un nuovo metodo deduttivo, non ci ha insegnato una verità nuova; giacchè essa risale ai primordi della sapienza greca e romana; essa risale a Platone ed Aristotele; essa risale a Scévola e Papiniano; essa è predicata da Dante, e da lui stesso, Vico; essa è predicata concordemente dalla moderna scienza giuridica italiana, francese e germanica.

Se non erro, i Greci chiamavano *Ethos* il principio giuridico, che deve essere l'anima delle leggi. Platone deluceva questo principio da un'idea archetipa della giustizia, che fa ente da sè, ed a sè, che è fattura di Dio e non dell'uomo, che è legge eterna escludente ogni arbitrio umano, e che da Dio è data all'uomo, come una colonna di luce nel deserto della vita. Aristotele, più amico del mondo reale, che dell'ideale, deduce questo principio dalla natura, che è la più eloquente parola di Dio. Ora, si scorge chiaro, che il metodo platonico è diverso dall'aristotelico; ma si scorge anche chiaro, che uno ed altro intendono la stessa cosa e riescono alla stessa verità, che è: Dio essere la fonte della giustizia, ed a lui non al proprio arbitrio dover obbedire i legislatori.

È maravigliosa la sintesi di sapienza riassunta in due definizioni dei giureconsulti romani; una è la definizione del dritto, e l'altra della giurisprudenza. Essi definivano il dritto, Parte del buono, e dell'equo. Ora l'equo e il buono sono principi eterni di Dio, non dell'uomo; sono l'eterna regola della nostra coscienza, e non possono essere trovati o crea-

(1) C'est par la connaissance de son origine morale, qu'on détermine la juste étendue du droit de punir. Rossi, lib. I, cap. I, tom. I, pag. 104.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

zioni della mente umana. Essi hanno definito pure: la giurisprudenza scienza delle divine ed umane cose. Anche qui si racchiude lo stesso concetto racchiuso nella definizione del dritto; e siccome le cose divine sono proposte a modello delle umane, per ciò anche qui il principio della giustizia risale a Dio e il legislatore umano non può fare altro, che obbedirvi.

Molte definizioni del dritto ci ha dato la scienza moderna rappresentata da grandi celebrità italiane, francesi e germaniche. La definizione di Dante si crede finora insuperata e insuperabile; ma sia Dante o Vico, sia Kant o Hegel, sia Krause o altri la differenza sta solo nella forma, giacchè nella sostanza sono tutti unanimi nel risalire a Dio come prima e unica fonte, fonte della giustizia, tutti sono unanimi nel mettere questo principio ad unica base delle leggi, tutti sono unanimi nel predicare essere la giustizia l'incrollabile fondamento dei regni. Vico prova fino all'evidenza dover questo essere il principio di tutte le leggi, quindi fu mia la sua testuale conclusione: per un principio.... mente di tutte le cose, tutta l'umanità deve riconoscere che la sua esistenza è da Dio, che essa è retta da Dio, che deve tornare a Dio e che senza Dio nulle leggi, niune società possono essere in terra, ma solitudine, barbarie, bruttura e nefandità (1).

Provata la maggiore del mio sillogismo affermatore, che ogni legge dell'uomo, contraria agli ordini e leggi eterne al Dio non può validamente obbligare la coscienza e la ragione umana, assumo la prova della minore affermatore che la legge autorizzante la pena di morte è contraria alle leggi ed ordini della sapienza e giustizia di Dio.

Ogni cosa nasce colla legge che Dio le ha impresso nella costituzione della sua natura. È questa la più eloquente parola della sapienza e giustizia di Dio. È questo il libro al quale il legislatore umano deve attingere le sue ispirazioni. Sono queste le leggi che governano tutti gli ordini del creato, e non solamente la natura umana, ma anche la natura universale. Ora, prime fra queste leggi sono l'amore della

(1) De uno universi juris principio et fine uno. Ex uno principio rerum mente;... omnem humanitatem a Deo existere, a Deo regi, ad Deum ipsum redire, et fine Deo in terris nullas leges, nullam societatem, sed solitudinem, foeditatem et nefas.

sua esistenza, e l'istinto irresistibile della propria conservazione. Quindi non è l'uomo solo che lotta con ogni causa della sua distruzione, ma perfino una goccia d'acqua lotta colla fiamma finchè rimanga vincitrice o vinta. Vi ha di più, ed è, che Dio dà all'uomo la vita col dritto di usarne, ma non col dritto di privarsene, nè colla facoltà di dare ad altri il dritto di privarvelo. Quindi il suicidio cade nella proibizione dei Codici penali ed è condannato dalla coscienza del mondo universo.

Ma posto, che l'uomo non ha e non può dare il dritto a troncare il filo della sua vita, ne viene per irrecusabile conseguenza, che non possa avere questo dritto nemmeno la società, e che la legge autorizzante la pena di morte sia contraria non meno all'eterna legge di Dio norma della coscienza universale del mondo, ma perfino alla legge fondamentale politica dei popoli liberi e civili, che dev'essere la suprema norma della coscienza sociale.

Le antiche costituzioni politiche escogitate dai greci e dai romani erano fondate sui principii che la Società fosse tutto, che la sua autorità fosse onnipotente, che trovasse solamente un limite nel suo sovrano arbitrio, che davanti alla società l'individuo sparisce, che la società potesse intieramente assorbirlo nella sua orbita, e che i cittadini fossero enti foggiate a beneplacito del potere sociale.

Ma le moderne costituzioni, tra le quali è la nostra, sono fondate nell'antitesi dei preindicati principii; giacchè oggi i cittadini non sono il nulla o l'accessorio, ma il principale, il tutto fondamentale della società: oggi i cittadini non sono gli enti foggiate a beneplacito del potere sociale; ma il potere sociale è l'ente foggiate a beneplacito dei cittadini: oggi il potere sociale non ha in mano una carta bianca nella quale nulla è scritto e gli lascia libera via di andare e di fermarsi dove stima più conveniente al così detto *pubblico bene*, ma ha in mano una carta dove a grandi lettere sta solennemente e incancellabilmente scritto ciò che può fare, e ciò che non può fare nemmeno a pretesto di pubblica utilità. Insomma oggi non sono i cittadini opera libera della società, ma la società è l'opera libera dei cittadini: quindi non sono i cittadini che come accessorio esistono per la società, ma la società esiste pei cittadini: onde la società considerata come

accessorio sorge il dogma politico fondamentale odierno che il potere sociale non può esser più, non può esser meno di quel che è scritto nei patti, nelle leggi fondamentali o Carte costituzionali. Si dice *non più*, perchè il più importerebbe usurpazione di diritti; si dice *non meno*, perchè il meno importerebbe abbandono di doveri, si dice poi nè l'uno, nè l'altro, perchè ciascuno dei due importerebbe incertezza, arbitrio e dispotismo.

Colla scorta dei preindicati principii e colle più ovvie regole di ermeneutica legale io scorro di cima in fondo il nostro Statuto che è il patto, la Carta e legge fondamentale della nostra politica convivenza e che, senza bisogno di entrare nelle nebulose ed ipotetiche prime origini delle civili società, deve costituire il vero ed unico punto di partenza nelle elucubrazioni dirette a determinare i diritti e i doveri dei cittadini, i diritti e i doveri dei supremi poteri sociali a cominciare dal potere legislativo.

Tre regole e tutte aventi uguale grado d'importanza mi guidano in questa ricerca. La prima è che io non posso nè aggiungere, nè togliere allo Statuto, e che io devo prenderlo tal qual è nella sua lettera nel suo spirito e nella sua essenza e sostanza. L'altra regola che mi guida, è, che il principale, anzi l'essenziale scopo dello Statuto consiste nel creare, costituire, ordinare, determinare e circoscrivere dentro la legittima loro sfera i supremi poteri sociali, giacchè l'uscirne solo di una linea è demolire dalle ime sue basi l'intero edificio della civile società. La terza regola è che l'elemento creatore e fattore unico dei supremi poteri sociali sta tutto in quella frazione di diritti primitivi che i cittadini hanno col patto costituzionale stimato di abdicare per lo stabilimento dei supremi poteri sociali.

Ora riando questi diritti primitivi, cerco la porzione che i cittadini hanno stimato di abdicare ai supremi poteri della società, e trovo, che questi diritti sono principalmente, la libertà personale, la libertà della stampa, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità della proprietà; onde in riassunto essi riguardano la nostra persona, la nostra casa e le cose nostre.

Entrato in questa fase della mia elucubrazione, trovo che i cittadini hanno in parte abdicato e ristretta la loro libertà personale, quando

essa eccedendo la sfera del proprio diritto trascende in offesa dei diritti altrui. In questo caso è data alla società il diritto e il dovere di farla rientrare nella legittima sua sfera, per mezzo del potere giudiziario, e delle analoghe sanzioni contenute nel Codice penale, e nel Codice civile; a sanzioni restrittive è pure sottoposta la libertà della stampa nel caso di abuso: a sanzioni analoghe è pure sottoposta l'inviolabilità del domicilio nel caso in cui uno da centro di santi affetti e di cose oneste convertisse la sua casa in un centro di misfatti e in un covo di malfattori. Finalmente anche la proprietà è ristretta ove lo esiga una pubblica necessità.

Ma per quanto cerchi e ricerchi nella lettera, nello spirito, nella essenza e nella sostanza dello Statuto, io non trovo una parola nè un cenno sulla vita dell'uomo, o sopra una parte di questa vita abdicata ad alcuno dei supremi poteri sociali. Tre e tutte perentorie parmi che debbono essere le ragioni del silenzio. Prima è, che essendo l'inviolabilità della vita umana una di quelle verità e di quei sentimenti che s'incarnano e dominano la coscienza di tutti, è sempre sotto intesa, e non abbisogna di essere dimostrata o prescritta, giacchè anche nel silenzio resta chiara come la luce del sole. Altra ragione del silenzio, per mio avviso, è, che essendo la vita un bene di cui l'uomo deve godere e non può disporre, non era modo di poterne attribuire minima parte ad alcuno dei supremi od infimi poteri sociali, e quindi nè al carnefice, nè al potere legislativo o giudiziario. Terza ed ultima ragione del silenzio; parmi che consistendo la vita nella congiunzione dell'anima col corpo, è cosa semplice, inscindibile e indivisibile, che non può stare in parte *no*, in parte *si*, che se non è tutta intiera, è nulla, che non ammette termine di mezzo, e che se non è la vita è la morte.

In forza dei discorsi principii, io finisco questa prima parte del mio discorso lusingandomi di avere dimostrato la maggiore, la minore e la conseguenza del mio sillogismo e quindi avere messo in solo:

1. Che qualunque legge contraria alle leggi ed ordini dell'eterna giustizia di Dio non può essere validamente obbligatoria della coscienza e ragione umana.

2. Che la legge autorizzante la pena di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

morte è diametralmente contraria agli ordini e leggi dell'eterna giustizia.

3. Che per conseguenza la legge autorizzante la pena di morte non è validamente obbligatoria della coscienza e della ragione umana.

Al primo sillogismo ne ho aggiunto un altro ed è questo :

Non può esistere alcuno nè supremo nè infimo potere sociale che non trovi la sua origine legittima nella lettera, nello spirito e nell'essenza della legge fondamentale. Ora il potere di infliggere la pena di morte non trova fondamento nè minimo appiccio nello Statuto; dunque in linea di dritto non può esistere potere legittimo che abbia autorità d'infliggere la pena di morte.

Ora, se in forza del primo sillogismo la pena di morte è contraria alla legge di Dio e se in forza del secondo sillogismo è contraria allo Statuto, l'ultima mia conseguenza in questa prima parte del mio discorso è che la pena di morte è contraria all'ordine morale e sociale e in poche parole alle leggi divine ed umane.

Ho già detto, che contro la mia tesi sommi uomini combattono virilmente pel mantenimento della pena di morte; sommi per bontà d'animo, per altezza di mente, per pazienza di studi e per vastità di sapere; sommi per severità di coscienza, per filantropia e per fede nelle virtù; sommi per somma sensibilità di cuore ad ogni specie di sventura; sommi insomma per ogni umana eccellenza. È vero che ogni giorno ne scema il numero, e che si contano abjure di grandi celebrità, come quella di Carnignani, che vale per cento: ma quelli che si mantengono fedeli alla bandiera di Filangieri, di Romagnosi e di Rossi col più ricco accento delle loro profonde convinzioni gridano: O non toccate alla pena di morte, o scrollate la società dalle ime sue basi, ne rovesciate i cardini, ne spezzate i vincoli, ne annientate l'ordine, ne bandite la sicurezza, armate il fratello contro il fratello in seno alla stessa famiglia, obbligate gli uomini a cercare della solitudine nel deserto e negli antri un asilo alla loro vita. La pena di morte, essi dicono, per gli onesti suona vita, suona morte per gli assassini; e l'abolizione di questa pena suona vita per gli assassini e morte per gli uomini onesti, quindi concludono con

un dilemma monosillabo: o la pena di morte o il finimondo.

A prima giunta pare immensa la forza di queste considerazioni, e quantunque io nel processo della mia mente abbia finora camminato come in via diritta e piana con piè fermo e con animo imperturbabile, pure confesso che alla vista di questo spaventoso quadro mi sono sentito turbato l'animo e vacillante il piede. Ma considerata bene ogni cosa parmi che il quadro parta dall'esagerato per finire nel falso e in un fare, cui nemmeno Orazio potrebbe applicare l'illimitata libertà dei pittori e dei poeti.

Io non abuserò della vostra benignità esponendovi tutti gli argomenti degli onorevoli avversarii, e mi limiterò ai principali cominciando dal loro Achille. Ecco il loro sillogismo; Ogni cosa necessaria al mantenimento della sicurezza sociale è giusta: ma la pena di morte è necessaria al mantenimento della sicurezza sociale: dunque la pena di morte è giusta.

Parmi che io e ciascuno possiamo negare la maggiore, perchè confonde il concetto della giustizia con quello della necessità, che possiamo negare la minore, perchè suppone vera una necessità falsa, e che possiamo negare la conseguenza, perchè è dedotta da false premesse.

Romagnosi, Rossi, altri profondi pensatori, e maggiormente fra gli onorevoli avversarii hanno ripudiato il principio dell'interesse e il principio dell'utilità come legittima origine del dritto di punire, perchè l'uno e l'altro di questi principii si risolve in quello dall'arbitrio che non scaturisce dall'ordine morale e dall'ordine dell'eterna giustizia di Dio: ora, il principio della necessità, sebbene alquanto velatamente, si allontana dal piano dell'eterna giustizia di Dio e conduce all'arbitrio dell'uomo: esso dunque al pari degli altri due principii non può essere assunto a legittima base del dritto di punire in genere, e molto meno di quello che punisce colla morte.

Arrogasi che l'invocata necessità per la sicurezza sociale degli Stati è un supposto smentito dalla storia dei primi tempi, degli ulteriori e dei presenti.

Noi sappiamo indubbitamente, che fino al diluvio non si è parlato di pena di morte contro Caino e suoi pari; noi sappiamo che non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

se n'è parlato nè prima il diluvio nè dopo, e finchè gli Ebrei si sono iniziati alle leggi egiziane; noi sappiamo che presso gli stessi egiziani non se n'è parlato per qualche tempo; noi sappiamo che in virtù della legge Porcia non se n'è parlato per molto tempo presso i Romani, e segnatamente quando pieni di senno, di virtù, di sapienza e di valore hanno comandato a tutto il mondo. Sappiamo che la pena di morte non fu nei Codici dei popoli settentrionali, che hanno vinto e dominato i popoli meridionali dell'Europa.

Noi sappiamo che anche oggidì non l'hanno molti Stati fiorenti al di qua e al di là dell'Atlantico. Sappiamo che la Russia non l'ebbe sotto Caterina ed Elisabetta. Sappiamo che il Portogallo per 30 anni non l'ebbe di fatto, ed ora non l'ha nemmeno di dritto. Sappiamo che non l'hanno alcuni Cantoni della Svizzera, che non l'hanno alcune provincie degli Stati Uniti Americani. Sappiamo che in Olanda, nel Belgio e nella Svezia è come abolita. E finalmente, senza uscire di casa nostra, sappiamo che sebbene con qualche interruzione, la pena di morte è abolita in Toscana fino dal 1784, e che essa tiene a questa abolizione come ad una delle sue più belle glorie storiche.

Ora bisogna ritenere, che una cosa non può dirsi necessaria al mantenimento degli Stati, salvo quando senza la medesima gli Stati non possano sussistere. Ma la storia passata e presente dimostra, che i predetti Stati hanno potuto sussistere pendente il lungo tempo, che la pena di morte vi stette abolita, e che sussistono anche oggidì quelli nei quali l'abolizione perdura. Anzi per i Romani abbiamo veduto che pendente l'abolizione della pena di morte, essi sono saliti all'apice della potenza e della gloria, hanno fondato una delle quattro più vaste monarchie dell'antichità, ed hanno imperato a tutto il mondo. Lo stesso è stato dei popoli valorosi che hanno distrutto l'impero Romano. È dunque indubitatamente falso che la pena di morte sia necessaria pel mantenimento degli Stati.

So che i fautori della pena di morte si valgono dei fatti da me citati per dedurre una conseguenza diametralmente opposta alla mia. Ecco il loro argomento: gli Stati antichi e moderni nei quali non era o fu abolita la pena di morte, si sono visti obbligati a stabilirla

o a ristabilirla. È dunque innegabile che i medesimi ne hanno sentito e riconosciuto la necessità.

Ma vittoriosamente rispondono a questo argomento Montesquieu e la storia.

Montesquieu (1) afferma che lungi dalla pena di morte, non esisteva l'idea di pene corporali nelle leggi di tutti i popoli barbari, e che il clero allora tanto potente, le ha introdotte nelle leggi dei Visigoti e le ha poi copiate ad uso dell'inquisizione. È dunque chiaro che se quelle leggi, vergini di ogni crudeltà, sono poi state imbrattate di sangue umano non fu già perchè così richiedeva la necessità di mantenere la sicurezza dello Stato, ma perchè introducendo la pena di morte nelle leggi dei Visigoti si volle trovare un velo alle sacrileghe atrocità della santa inquisizione. È dunque alle arti del clero di quel tempo che deve la Spagna cattolica il primordio di questo insigne dono umanitario.

La storia poi anche più perentoriamente di Montesquieu polverizza lo stesso argomento. Essa ci insegna che i popoli settentrionali vincitori dei meridionali, e fondatori degli Stati moderni d'Europa, hanno magnanimamente concesso ai vinti la libertà di vivere colla loro religione cristiana e colle loro leggi romane. Quando poi anche i vincitori sono divenuti cristiani hanno adottato non meno la religione che le leggi civili dei vinti: e siccome nelle leggi romane di allora la pena di morte era prodigata coll'accompagnamento dei più atroci amminicci per molteplici reati politici detti di maestà, per ciò è passata così nelle leggi posteriori dei moderni popoli europei, non già per la necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza degli Stati, ma per una prepotenza di storiche casualità.

Che se volgiamo uno sguardo coscienzioso ai tempi nostri noi dobbiamo confessare che la necessità messa in campo dai fautori della pena di morte è stato il falso, non il vero motivo per cui essa è stata ristabilita in alcuni Stati che l'abolirono. Difatti se dopo di avere la Dieta di Francofort proclamata solennemente nel 1818 l'invincibilità della vita umana, è stata poi ristabilita in Germania la pena di morte, noi sappiamo che ciò è stato opera della succeduta

(1) Tom. 3 pag. 129 e 133 traduz. italiana di Napoli 1820.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

reazione allo scopo di puntellare con quello spettro i troni vacillanti che poi sono caduti. Se nei quattro Stati germanici, nei quali, malgrado la reazione, era stata rispettata l'abolizione della pena di morte essa è stata poi e testè ristabilita, sappiamo pure che ciò è avvenuto per l'autorità imponente dello Stato che n'è il capo, e che al capo il quale mantiene questa pena volle uguali le membra, dove era stata mantenuta l'abolizione. Sappiamo che per le stesse cause fu abolita e ristabilita in Russia. Finalmente sappiamo che se in Toscana con ripetute alternative, la pena di morte è stata ora abolita, ora ripristinata, fu perchè si stimò di trovarvi un puntello al trono meritamente condannato alla pena di morte da esso ristabilita.

Parmi dunque innegabile la verità storica che popoli e Stati possono senza la pena di morte non solamente sussistere e mantenersi in vita, ma fiorire ed acquistare quel rigoglio di forze necessario per vincere e dominare altri popoli.

Dalla legittimità o illegittimità della pena di morte, si gli abolizionisti che i suoi fautori passano a discuterne l'efficacia e tanto gli uni quanto gli altri ricorrono alla statistica, come ad arsenale in cui ciascuno crede di trovare armi vittoriose. Gli abolizionisti credono di trovarvi la prova che dopo l'abolizione i reati puniti di morte siano andati in diminuzione, ed i fautori credono all'opposto di trovarvi la prova dell'aumento. Ricordo che nella relativa discussione del 1865 questo caso si verificava non solo nei paesi stranieri, ma anche per l'Italia, e segnatamente per la Toscana: onde, nella contraddizione delle statistiche, gli uni e gli altri trovarono il fondamento a due contraddittorie conclusioni.

Per questa ragione la statistica non parmi elemento atto a far fare alla questione un passo sicuro, nè in uno nè in altro scopo; e parmi, che ne sia indubbia, non che facile la spiegazione, giacchè allora solamente da un fatto si può argomentare all'altro quando sia certo che i due fatti possano tra loro stare in relazione di causa e di effetto, e quindi uno dee necessariamente ingenerar l'altro; così accade quando dall'importazione costante di certi prodotti stranieri si argomenta all'insufficienza della produzione interna, o viceversa dall'esportazione di dati prodotti indigeni si argomenta

alla loro abbondanza, essendo uno di questi fatti causa dell'altro.

Ma la stessa relazione di causa o di effetto non corre fra la severità o mitezza in generale delle pene, e il maggiore o minore numero dei reati. Quindi, malgrado la ferocia, non che la severità delle pene draconiane non si poté ottenere la diminuzione dei misfatti, e malgrado la mitezza delle pene in generale da circa un secolo sistematicamente adottata dai Codici moderni, non si lamenta un aumento di misfatti, anzi si ammette in generale una diminuzione. Ora la ragione logica che milita nei reati, e per le pene in generale, dee pure militare per la pena di morte e per i reati puniti con questa pena. Non si può dunque da un fatto argomentare all'altro; e parmi privo di solida base ogni argomento che *hinc inde* voglia dedursi dalle statistiche penali.

Maggior forza nei loro argomenti possono attingere i fautori della pena di morte alla maggiore intimidazione che questa pena deve ingenerare nell'animo di chi medita il misfatto. E certamente non può negarsi, che questa pena più di qualunque altra debba essere atta e potente ad infrenare la mano dei malfattori.

Ma due risposte io fo a questo argomento. La prima è la dimostrata ingiustizia della pena di morte; onde la prima risposta a questo argomento sta in quell'antico e perpetuo dogma giuridico e morale *fiat jus et percat mundus*. Sì, la giustizia vale più di tutto il mondo: perchè la giustizia è Dio; dunque perisca pure il mondo, purchè si faccia la giustizia.

L'altra risposta è, che i misfatti prima di essere l'opera della mano sono l'opera dei pravi consigli; onde verun reato può finire nella mano se prima non comincia nell'animo; e chi voglia risalire veramente alla prima origine dei misfatti ed al mezzo più atto ad impedirli, non dev'essere più sollecito d'imbrigliare la mano, che di moralizzare lo spirito, giacchè nella triste meditazione dei misfatti non è già la pena più o meno severa che determina a commetterlo o ad astenersene, ma la malvagità spinta dalla lusinga di andare immune da ogni pena.

Bisogna ritenere, che qui non si tratta dei reati che si commettono sotto l'impeto di una passione, ai quali neppur oggi può corrispon-

dere la pena di morte; ma di quelli cui corrisponde tal pena, perchè si premeditano nei freddi e feroci calcoli della malvagità. Ora, chi veramente voglia addentrare i moventi della natura umana deve rimanere convinto, che anche i più ribaldi si sentirebbero agghiacciati il cuore e la mano, se a vece di sperare l'immunità da ogni pena, credessero di dover soggiacere, non già alla pena della morte, o alla pena di stenti, duratura per tutta la vita, ma solo ad una grave pena temporanea.

Per regola generale i misfatti, di cui ora parliamo, si commettono allo scopo di qualche lucro: ora, chi bene voglia addentrare il cuore umano si persuade che verun lucro può bilanciare all'occhio dell'uomo non solo una pena di stenti e patimenti perpetui, ma neppure una grave pena di stenti e patimenti temporari. È dunque razionale il credere che la spinta al misfatto non nasce dalla minore acerbità della pena, ma dalla speranza di evaderla; e chi voglia logicamente paralizzare la spinta non deve pensare alla esacerbazione della pena, ma a togliere la speranza dell'immunità. Qui sta veramente il male e qui deve il legislatore portare il rimedio.

Io nemmeno qui voglio entrare nell'elastico e malfido elemento delle statistiche; ma la storia e la ragione inlubbiamente insegnano, che là è scemato e va sempre scemando il numero dei misfatti, dove meglio è diffusa la morale.

La storia e la ragione insegnano, che dove i sistemi di pubblica vigilanza e di procedura penale sono meglio combinati, là sono più facili le prove, più sicuri i giudizi, e ridotta a nulla o a poco la speranza dell'impunità. Sono questi i vari mezzi che conducono alla diminuzione senza che nemmeno con questi si possa pretendere a fare degli uomini tanti angeli o della terra un paradiso.

L'intimidazione è una mal fondata ed esagerata speranza che non si realizza; e se badano solo alle odierne effemeridi di Roma vedremo che ieri fu data una sentenza di morte ed oggi commesso un altro atroce assassinio.

Con altri argomenti i fautori della pena di morte si sforzano a giustificare che questa pena è legittima, e che la società ha il diritto d'infliggerla. Uno di questi ha l'autorità di Fi-

langieri e consiste in che non avendo potuto l'uomo rimasto vittima dell'aggressione esercitare contro l'aggressore il suo diritto di legittima difesa, debba questo dirsi trasfuso nella società, la quale col diritto dell'individuo esercita pure il diritto sociale suo proprio, dovendo la società rispetto ai malfattori considerarsi come in istato di permanente aggressione.

Ma quanto è vero che l'agredito può in atto di legittima difesa uccidere impunemente l'aggressore, altrettanto è vero che questo diritto è meramente momentaneo e personale, che non può essere trasmesso ad alcuno, e che per lo stesso agredito cessa appena è cessata l'attualità dell'aggressione. Quindi non può esser vero, che la società esercita il diritto dell'agredito, perchè questo diritto dopo l'aggressione non esiste più.

Non è meno erroneo il dire che la società rispetto ai malfattori è in istato di permanente aggressione. È vero che la società è in stato di perpetuo timore contro i malfattori; ma non è vero che questo timore possa uguagliarsi all'attualità dell'aggressione, e non può esser vero il diritto che in nome proprio li attribuisce la società.

S'insiste nell'argomento invocando la considerazione, che ove la forza pubblica per un caso felice sopravvenisse all'atto dell'aggressione, e il malfattore nè si arrendesse, nè desistesse, può la medesima ucciderlo impunemente. Ma in questa ipotesi la forza pubblica trovasi nelle stesse condizioni dell'agredito, ed esercita un suo proprio diritto personale, che cessa, cessata l'aggressione e non può essere trasmesso alla società.

Ma ove alla società si concedesse l'intero diritto competente all'agredito, è troppo noto il principio che la legittima difesa anche per l'agredito cessa, appena l'aggressore è messo in istato da non potere più offendere: quindi è che lo stesso agredito non può uccidere impunemente l'aggressore arrestato. Ora la società si trova precisamente in questo caso. Esso dunque non può infliggere la pena di morte.

L'originaria ingiustizia colla sua conseguente insanabile illegittimità non sono i soli motivi, che devono imperiosamente obbligare la coscienza di un umano e sapiente legislatore ad abolire la pena di morte. Ve ne ha molti altri;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

ma io mi limiterò ad accennarne tre e sono: 1° la sua morale sterilità; 2° la sua indivisibilità; 3° la sua irreparabilità.

La pena bene ordinata concerne tutto l'uomo e quindi tanto il corpo che lo spirito, anzi, prima lo spirito e dopo il corpo; onde il più nobile ufficio e fine della pena non è l'afflizione ma la correzione, non è il patimento, ma il ravvedimento del reo.

Molti fautori della pena di morte badano poco a questo vero fine umanitario giustificante la pena; essi non credono a ravvedimento, e ne disperano per coloro che furono tanto perversi da aver meritato la pena dell'estremo supplizio. Ma con loro venia, dirò, che essi ragionando in questo modo disconoscono gl'interni moti dell'anima, il suo mirabile magistero, la coscienza e la natura umana; insomma parmi che essi nieghino l'uomo.

La più assurda delle ipotesi sarebbe che l'uomo possa stare insensibile agli stenti, ai mali, ed alle miserie che circondano la sua pena; bisogna dunque ammettere che egli debba necessariamente sentire il misero stato a cui egli stesso ha col suo reato ridotta la sua vita. Sarebbe anche assurda l'ipotesi, che in questo stato di miseria, il suo spirito non risalga alla causa, che è il suo delitto; bisogna dunque ammettere, che nella sua mente il delitto si congiunge alla pena, come ogni causa si congiunge necessariamente al suo effetto; sarebbe del pari assurda l'ipotesi, che in questo stato dell'anima non sorga a condannare il suo delitto, tremenda e severa la voce della coscienza che ne è giudice e ne fa testimone. Finalmente sarebbe assurda l'ipotesi, che l'uomo possa rimanere impassibile a questa onnipotente voce che tremendamente gli risuona in quella intima parte dell'anima nella quale Dio solo ha impero. Ora in questi moti dell'anima e in questi rimorsi della coscienza sta il ravvedimento. È dunque assurdo disgiungere la colpa dal ravvedimento, e chi nega il ravvedimento, nega l'anima, la coscienza, la natura, l'uomo, Dio.

È vero che talvolta il ravvedimento è uno stato passeggero, non sempre duraturo; che cessa in alcuni appena cessata la pena, e non impedisce nuovi misfatti; ma è pur vero che non è così in tutti, che in molti dura finché dura la vita, e che in questi si realizza il ravvedimento che è il più nobile scopo della pena.

Ora è patentemente ingiusto e sconcio il dire: io tolgo il tempo di ravvedersi a coloro che si sarebbero ravveduti, perchè altri non si sarebbero ravveduti anche avendone il tempo. Quindi è chiara la morale sterilità della pena di morte perchè impedisce il più bel frutto morale della pena che è il ravvedimento, e il conseguente miglioramento dell'uomo.

Altro titolo che alla coscienza del legislatore comanda l'abolizione della pena di morte e l'ingiustizia inerente alla sua indivisibilità. È noto ed innegabile come nello stesso genere di reati che oggi si puniscono colla morte, concorrono maggiori o minori elementi di malvagità, e la pena per esser giusta bisogna che sia proporzionata a questo elemento, quindi nasce la diversità delle pene, e nella stessa pena nasce la diversità dei gradi; bisogna dunque che la pena per esser giusta sia divisibile. Ma la vita o la congiunzione dell'anima col corpo non ha parti, non può dividersi, non può scindersi, appena si scinde, è la morte. Essa dunque è una pena ingiusta.

Ultimo monstruoso vizio della pena di morte è la sua irreparabilità. È troppo nota l'infamata storia di tanti celebri casi d'innocenti condannati alla morte, e forse non vi ha tribunale che non debba piangerne qualcheduno. È questo un torto che empie di terrore e scuote le fibre di qualunque uomo.

Seusate, o Signori, se per un momento io funesto le vostre anime pietose, e se vi parlo col cuore, nonchè profondamente commosso, ma lacerato in mille brani al ricordo di un caso del quale due sedenti oggi in quest'Aula sono stati più che testimoni. Uno è chi degnamente siede al seggio presidenziale, e l'altro chi ha l'onore di parlarvi. Egli permetta che io ricordi cose che gli fecero e gli faranno sempre onore. Il caso è del 1840. Egli, sedendo allora capo del pubblico ministero della difesa, dedusse un *alibi*, e fosse stato accolto!, che avrebbe fatto chiara l'innocenza come la luce del sole. Ma invece egli ne ha raccolto qualche spina, e l'*alibi* non è stato accolto. Il processo, d'altronde, era fondato sopra testimoni che giurarono di avere veduto. Emanò quindi la ferale sentenza che condannò alla morte due innocenti, e la sentenza fu subito eseguita.

Ma il contegno delle vittime, nelle loro ultime ore di vita, cominciò ad ingenerare un terri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

bile dubbio. Il Relatore, Magistrato d'intemerata coscienza, non poté più quietare, e tanto di e notte si adoperò, che, stretto finalmente in mano il vero bandolo della matassa, arrivò alla certezza dell'innocenza. Allora, anche col pericolo che sotto i piè gli si sprofondasse il mondo, ed egli rimanesse sepolto nelle sue rovine, tutto volle riferire all'intero Corpo, che profertesi la sentenza, e tutto fu riferito al Re, che autorizzò un giudizio di riabilitazione della sua memoria.

Ma non poteva incominciare il nuovo processo se non s'incominciava dal promettere l'impunità ai rei; onde, per poter riabilitare la memoria di coloro che subirono la morte e meritavano la vita, si dovè cominciare dal promettere la vita a coloro che meritavano la morte.

Io non ho avuto la disgrazia di partecipare al giudizio di condanne, ma ho avuto la disgrazia di partecipare al giudizio di riabilitazione; sì, disgrazia, o Signori, giacchè mano a mano che in tre giorni, e per molte lunghe ore d'insopportabile ansietà, io vedeva sorgere più splendida la luce dell'innocenza, io mi sentiva agghiacciato il cuore all'idea che ormai ogni possibile riparazione di tanta jattura doveva finire in un semplice frustolo di carta. Emanò a voti unanimi la sentenza di riabilitazione della memoria. Il Re, e tutto il paese, se ne sono pietosissimamente commossi; ma veruno, e nemmeno tutta la pietà del Re poté ridonare, nè una goccia di sangue, nè un momento di vita alle fredde ceneri degl'innocenti chiuse in una tomba ignominiosa.

Potè alla memoria essere ridonato l'onore dell'innocenza, ma ai genitori, alle mogli, ai figli, ai fratelli veruno poté ridonare il fratello, il figlio, il padre, il marito, e tutti restarono nel lutto, nel pianto e nella desolazione. Ecco la giustizia della irreparabile pena di morte.

Ma mentre dico queste parole, mi torna in mente quel sommo scrittore e sommo sventurato, che fu Pellegrino Rossi. Se una perfida mano non avesse presto troncato il filo dei gloriosi suoi giorni, forse accadeva di lui come accadde di Carmignani, che mantentore della pena di morte nelle prime fasi della sua scienza penale, ne divenne accerrimo persecutore, come

nelle fasi di studi ulteriori e più robusti ne era divenuto grande maestro.

Intanto Rossi morì lasciandoci scritto (1) che la coscienza umana non si era mai commossa a questa pena, accolta dall'unanime assenso degli uomini.

Ma colla riverenza di cui mi onoro verso quella illustre memoria, domanderò: non sono voci della coscienza umana profondamente commossa le sublimi teoriche di Beccaria? Non sono eco della coscienza umana i piausi onde le accolsero Voltaire, Diderot, D'Alembert, Hume, Elvezio, d'Holbac? Non sono eco della coscienza umana i Parlamenti nei quali è stata votata l'abolizione della pena di morte? Non sono eco della stessa coscienza i Codici che l'hanno solennemente abolita? Non dee dirsi lo stesso delle più celebri Università d'Inghilterra, di Germania, di Francia e d'Italia, che la vogliono abolita? Non sono eco e slancio della coscienza umana le tante petizioni che ne domandano l'abolizione? Non è in Italia quasi unanime su questo punto la dottrina delle sue Università? Può la coscienza umana trovare organi più autorevoli dello slancio dei popoli, e dell'accordo dei maestri della scienza penale? Chi meglio di questi può interrogare ed intendere la coscienza umana negli intimi suoi moti, e nelle varie forme della sua manifestazione? Dirò dunque che essa ha sempre parlato, che essa anche oggi parla eloquentemente, e che se la pena di morte sussiste ancora nella maggior parte degli Stati europei, non è perchè essa non parli, bensì perchè non sempre si vuole ascoltarla.

Ma tutto è inutile, giacchè la voce della coscienza scende nel profondo degli animi per vie che non sono materiali, e non possono chiudersi nemmeno in quegli Stati che tuttavia ingemmano di questo gioiello il diadema del loro potere sociale.

Non è gran tempo, che le sentenze di morte erano pubblicate tre giorni prima della loro esecuzione: lo sventurato che ne era colpito, veniva subito collocato in un luogo chiamato confortatorio, che forse meglio si sarebbe chiamato sconfortatorio: una folla, cui era libero l'accesso, inondava questo luogo, e sebbene commossa da un sentimento misto di curiosità e

(1) *Droit pénal*, pag. 284.

di commiserazione, pure pareva un insulto al condannato che moriva cento volte al giorno, lungo i tre giorni d'insopportabile agonia, che precedevano il suo estremo supplizio. Venuta l'ora fatale, il lugubre rimbombo di una campana ne avvertiva il popolo, che si affollava nelle vie per vederlo circondato da un pomposo corteo di soldati, di birri, di pii sodalizi, di altri uomini di color nero, e del carnefice che già se n'era impadronito. Finalmente si giungeva a piè del patibolo, nel quale un uomo ammaestrato in apposita illustre scuola faceva pompa della sua onorata abilità per mozzare il capo, o strozzare un altro uomo, che talvolta era stato prima martoriato col taglio della mano o del braccio, e coll'applicazione delle tanaglie infuocate, e talvolta, anche dopo morto, veniva spartito in quarti, oppure arso per ispargere le ceneri al vento.

Che se trattavasi di qualche bestia feroce, come Arnaldo da Brescia, Giovanni Huss, o Gerolamo da Praga, lo spettacolo di bruciarli vivi era santificato con maggiori pompe religiose: e se si trattava di un *auto da fè*, veniva innalzato un gran palco per collocarvi sopra il trono reale, ed i re, meritamente per ciò chiamati cattolici, vi ascendevano splendenti d'oro e di porpora, circondati dai coperti e scoperti loro grandi, e cinti del diadema dei due mondi, per assistere al bruciamento degli uomini vivi, e benedirlo profanando sacrilegamente il nome di Dio.

Fa orrore il dire queste cose; ma bisogna pur confessare che si era logici, giacchè credendo tutto ciò cosa santa e pia, credevano di doverne fare pubblica pompa per edificazione delle anime.

Ma perchè oggi tutta questa pubblicità è scomparsa dagli estremi supplizi? perchè nulla si fa più alla luce del sole? perchè tutto si cela nelle tenebre della notte? perchè non si leggono più, affissi in ogni angolo della città, quei cartelli di colore oscuro, scritti col sangue umano, annunziante che un uomo, divenuto fiera, mostro ed obbrobrio dell'umanità, in nome della legge ammazza un altr'uomo, ed offre uno spettacolo abominevole, che non ha nemmeno il pregio di quello dei gladiatori? Sono forse le buone opere che si fanno di soppiatto e si nascondono nell'oscurità? oppure è questo il fare di chi sente un rimorso, e di chi nasconde il

viso coperto dalla vergogna? Ah! permettemi, o Signori, che io lo dica chiaro, e dica che questa è una tremenda voce della coscienza, cui è vano sforzo il voler chiudere le porte delle orecchie, giacchè essa non entra di fuori, ma sorge nell'intimi penetranti dell'anima.

Ma vi ha di più, ed è che questa imperante voce della coscienza è già sorta e rintrona persino dentro l'anima degli stessi mantenitori della pena di morte. Essi ormai sentono il bisogno e la giustizia dell'abolizione e perciò sentono il ribrezzo, sentono la vergogna e non hanno il coraggio di negarlo. Ma in pari tempo pensano che non si hanno ancora stabilimenti tali che rendano impossibile l'evasione di quelli che a vece della morte saranno condannati alla pena succedanea. Allora sorge in loro il fantasma e lo spettro della così detta sicurezza sociale, e non sentendosi forti nè per abbracciare, nè per respingere l'abolizione, si appigliano ad un mezzo termine, e domandano un indugio e dicono: si faccia prima in modo che l'evasione diventi impossibile, e poi si abolisca la pena di morte.

In questo senso hanno parlato molti oratori nelle discussioni del 1865, e così ha scritto anche Pellegrino Rossi (1). Ecco le sue parole: « Quando siano passati dieci o vent'anni senza che un condannato si sia potuto evadere, allora sarà venuto il momento di reclamare la compiuta abolizione della pena di morte. »

Premesse queste parole di Rossi io chiedo venia, Signori, a quella grande memoria, se nel fondo delle medesime leggo quella imponente voce della sapienza umana che egli Rossi non ha nemmeno intraveduto nelle tante precedenti fasi per cui è passata la forma esecutiva della pena di morte, fino a non poter più vedere la luce del giorno, e a doversi nascondere nel silenzio e nella oscurità della notte.

Chi per abolire la pena di morte non fa che domandare un indugio, confessa implicitamente che l'abolizione è giusta. Ora Rossi per abolire la pena di morte non fa che domandare l'indugio di dieci o venti anni; dunque egli confessa che l'abolizione è giusta.

Ma l'ingiustizia intrinseca di una cosa non permette che essa sia fatta mai, nè ora nè dopo dieci o venti anni. Chi dunque ammette

(1) *Droit penal*, pag. 360.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

che può esser fatta dopo dieci o vent'anni, niega ed ammette l'ingiustizia della cosa.

Ma parmi tanto illogico il dire: la cosa è giusta, dunque si faccia dopo venti anni, quanto il dire: la cosa è giusta dunque non si faccia incontanente. Il solo argomento logico è: o dire la cosa è giusta, dunque si faccia subito: o dire: la cosa è ingiusta, dunque non si faccia mai.

Aggiungerò tre considerazioni relative all'invocato indugio. Una è che chi volendo fare una cosa propone una condizione impossibile, non la vuole. Ora tale è la condizione proposta, consistente in stabilimenti dai quali sia impossibile l'evasione. La storia prova che questi stabilimenti non hanno potuto mai esistere, e la più recente di queste celebri evasioni, è stata da una torre posta sull'alta cima di un monte circondato da orrendi precipizi e da profondissimo mare. Può trovarsi stabilimento che più di questo possa rendere impossibile l'evasione? Pure l'evasione fu possibile, ed è anzi un fatto. È troppo noto, che in queste torri Giove può sempre discendere nella forma di pioggia d'oro.

La seconda considerazione è, che quando di due cose si dee sceglierne una, la ragione comanda di scegliere la più utile o la meno dannosa; ora, mettendo nella bilancia da una parte il danno di qualche evasione, e dall'altra il danno di centinaia d'uomini condannati a morte lungo l'indugio, non si può dubitare, che questo danno è incomparabilmente maggiore dell'altro.

La terza considerazione è, che l'impotenza di tali stabilimenti è fatta non dagli infelici che devono intanto essere condannati a morte, ma della società che non gli ha fatti e non gli fa, sebbene abbia il dovere di farli.

Un altro argomento hanno i mantenitori della pena di morte: ed è che questa sola pena può corrispondere alla gravità di certi misfatti.

Ma se l'unico principio da cui deve dedursi il sistema punitivo è quello della giustizia, e se la pena di morte è ingiusta perchè è contraria all'eterna giustizia di Dio, ne viene per irrecusabile conseguenza, che la pena di morte non può esistere nella scala delle pene, e che la gravità di qualunque misfatto non può essere raggiunti, che ad una delle altre legittime pene.

L'autorità dei secoli e la ragione di Stato sono pure invocate dai mantenitori della pena di morte.

Io ammetto che in altra questione e in altre materie abbiano grande autorità i fatti e le idee, che da mille e mille anni hanno governato le menti degli uomini e le sorti dei popoli: giacchè allora i fatti e le idee compendiano tante e tante generazioni, sono la sintesi del loro senno, ed hanno dritto ad essere presunte, sapienti ed oneste. Ma quando trattasi di rivendicare all'umanità i sacrosanti suoi dritti, quando trattasi del primo di questi dritti che è la vita da mille e mille anni conculcata e fatta strazio e ludibrio dei carnefici, quando trattasi di questi fatti e di queste ingiustizie, parmi che lo invocare l'autorità dei mille e mille anni sia come un girare le vele al rovescio, giacchè allora i mille e mille anni, lungi dal poter essere invocati per far durare in eterno le ingiustizie, il ludibrio e gli strazi dell'umanità, devono essere invocati per farli cessare incontanente. Se avesse potuto essere altrimenti il mondo si godrebbe ancora i benefici della schiavitù, della feudalità, del dispotismo e della santa inquisizione, che pur troppo secoli e secoli hanno conculcato l'umanità per sua disgrazia e suo disonore.

Quanto poi alla ragione di Stato confesso di non poter capire l'argomento. Io capisco la ragione di Stato nel campo e negli ordini elastici della politica, giacchè allora mi suona prudenza, opportunità, savio arbitrio e libertà di fare o non fare: ma questi elementi non possono entrare negli ordini e nel tempio della giustizia, dove non è arbitrio o libertà, ma necessità e dovere o di fare se la cosa è giusta, o di non fare se la cosa è ingiusta, e quindi o di mantenere o di abolire la pena di morte per tutt'altro motivo che la ragione di Stato, la quale con questo argomento lascierebbe la cosa propria per andarsene in casa altrui.

Ho tolto le prime parole del mio discorso ai principii dell'eterna giustizia di Dio scritti nel nostro cuore. Siccome, a detta di Sant'Agostino, noi non sapevamo, o non volevamo leggerli nel nostro cuore, per ciò Dio gli ha fatti scrivere anche nei libri. Ora è il Vangelo il libro in cui Dio ha fatto scrivere i principii della sua eterna giustizia; io dunque tolgo le mie ultime parole dal Vangelo dov'è scritto, che Dio non

vuole la morte del peccatore, ma vuole che viva e si ravveda; Dio vuole appunto ciò che vogliono gli abolizionisti della pena di morte. E se questo è un sistema ordinato da Dio, io mi confido che sarà la norma dei vostri suffragi.

Ma prima di finire questa parte del mio discorso, mi permetto di dirigere una parola di conforto ed una di preghiera ai miei onorevoli avversari mantenitori della pena di morte, che ove venisse abolita questa pena temerebbero di essere al finimondo. Io prego i medesimi a persuadersi, che quando i malfattori vengano privati a perpetuità di ogni libertà di azione, essi sono messi in uno stato, che non possono più offendere la società, e sono come se fossero morti e chiusi nella tomba. Ma gli onorevoli avversari temono una evasione: ed è per questo timore, che io li prego di partecipare ad una mia speranza.

I piroscafi, le ferrovie, il telegrafo elettrico, cui si aggiungeranno altri bei trovati della mente, ed altre felici combinazioni del caso, vanno trasformando i popoli, i governi, il mondo, chi potrà dire fino a qual punto spingeranno il progresso mondiale questi novelli fattori, e dirò meglio, questi novelli miracoli del genio umano? Chi avrebbe detto che la stampa, contenta alla facile moltiplicazione dei libri sarebbe divenuta una politica e morale potenza del mondo? Chi sa dire a che potrà condurre quel filo elettrico col quale chi è in Roma può in un attimo tramandare la sua parola a chi è nel Giappone o nel più lontano lido del mare? E se veruno può dire a che condurrà questa parola come mezzo di commerci e d'interessi, chi potrà dire a che condurrà essa come mezzo, che creando una comunione di affetti e d'idee lega in fraterno vincolo cuori e menti, fa del mondo una sola famiglia, ed attua quel grande principio che preesistendo al cristianesimo ha da questo attinto vita novella ed imperitura.

La realtà che il mondo è entrato in una novella via di progresso e di trasformazioni, non è un dubbio, un incognita, un'utopia, ma un fatto che ci sta sotto gli occhi. Ora è un mezzo secolo, anche le grandi questioni umanitarie non venivano considerate che dal lato interessante gli angusti limiti del nostro luogo natio: ma ora passano i mari e i monti, e vediamo i dotti

convenire dalle più lontane regioni in un sol punto per fare oggetto di studi e di affetti comuni una grande questione interessante la scienza e l'umanità. Nè solo i dotti, ma anche i governi vanno entrando in questa via, che non è un presagio o un desiderio, ma un fatto e una verità. Ora ecco la mia speranza.

La pena di morte parmi una macchia, un disonore, un obbrobrio ed un'infamia che l'umanità non può più tollerare, e spero che il ribrezzo, la vergogna e l'orrore della medesima picchiando ogni giorno più gagliardamente alla coscienza universale debba presto riuscire ad una universale abolizione. Ora io spero, che, come per certe spedizioni scientifiche, come per certi punti del dritto della guerra e come per la tratta dei negri, sorga in qualche grande potenza umanitaria il pensiero di chiamare ad un concorso tutte le altre per scegliere in uno o più dei vasti spazi della terra qualche luogo dove i malfattori condannati a pena perpetua e comuni nemici del genere umano possano venire rinchiusi e custoditi, dove si possa renderne impossibile l'evasione, e dove si possa procurare ed amministrare loro mezzi di ravvedimento. Parmi che questo potrebbe per sua natura chiamarsi opera e stabilimento cosmopolitico, parmi che il comune concorso ne renderebbe piccolo il dispendio; parmi che non sia un sogno ed una illusione il credibile l'attuazione di questa grande idea, e parmi perfino che l'Italia potrebbe aspirare alla gloria dell'iniziativa presso quei governi che già l'hanno abolita. A me arride questa speranza. Io prego gli onorevoli avversari a dividerla, consolarsene e confortarsene.

Io avrei già esaurito il mio tema, se prima di far punto finale non dovessi dire ancora due parole della Toscana.

Voi sapete come la pena di morte vi fu abolita fino da un secolo, e sebbene nell'intervallo vi sia stata alternativamente ristabilita, pure vi è stata di nuovo abolita fino da quindici anni. Ma oggi il progetto di Codice che ci sta innanzi vuole ristabilirla per due principali ragioni; una è la necessità che anche la legge penale debba essere una ed unica per tutto il Regno, l'altra è la necessità che questa legge debba essere uguale per tutti.

Ma l'unità della legge penale in tutto il Regno è ottenuta, tanto estendendo a tutto il Re-

gno l'abolizione della pena di morte vigente in Toscana, quanto ristabilendo in Toscana la pena di morte vigente in tutto il Regno. Quindi domando perchè ad un sistema benefico e benedetto si vuol preferire un sistema maledetto e inumano?

Si risponde che tutto il Regno non è in stato di potervi abolire la pena di morte, che la Toscana è appena la quindicesima parte del Regno, e che siccome il più attrae il meno, e la legge deve essere uguale per tutti: per ciò non sono le altre quattordici parti del Regno che devono uguagliarsi alla Toscana, bensì questa che deve uguagliarsi a quelle.

Ma chiedo venia, se io capisco l'uguaglianza consistente nella comunicazione del bene a chi ha il male, e non capisco l'uguaglianza consistente nella comunicazione del male a chi ha il bene.

In ogni società vi sono molte ineguaglianze legittime, naturali o accidentali, che non offendono la giustizia non potranno mai togliersi e dovranno sempre rispettarle.

Secondo i principii di una scuola, nella quale noi non vorremmo essere nè discepoli nè maestri, la più giusta uguaglianza è quella dei patrimoni. Domando io vorremo noi fare una legge che uguagli i patrimoni togliendo il bene agli uni per darlo agli altri?

Nelle capitali e nei grandi centri è più alto il livello della cultura intellettuale, perchè vi abbondano i mezzi di una più vasta e facile istruzione. Domando io, vorremo noi fare una legge che proibendo questi maggiori mezzi riduca gl' intelletti ad un uguale livello di cultura?

Talvolta il caso condanna ad un infortunio la maggior parte delle provincie del Regno. Domando io: vorremo fare una legge, che comunichi l'infortunio alle altre che non l'hanno, sia pure una sola?

Io quindi non posso accettare l'invocata uguaglianza per ragione giustificante che venga rialzato il patibolo in Toscana, perchè non è demolito e splende ancora come astro benefico nelle altre parti del Regno.

Per sapere quanto e quale sia l'odio dei Toscani all'abborrita effigie del Beniamino di Demaistre basta ricordare un fatto solo. Quando i Toscani risaliti a tutta la dignità del nome italiano ruppero le catene del servaggio stra-

niero, e diedero il ben-servito a chi lo rappresentava, il primo atto della recuperata sovranità non fu pensare alle finanze, non fu pensare alla guerra, non fu pensare a qualunque altro importante ramo del pubblico servizio, ma fu di cacciare il boia e mandarlo in compagnia e in groppa dei cacciati che prima lo esecrarono e poi lo ribenedirono.

A quanti Toscani ho stimato competenti, ho domandato la loro opinione in proposito. Ma tranne uno che per debito di giustizia dirò uomo dotto, coscienzioso ed autorevole, tutti gli altri, come se l'uno fosse l'eco fedele dell'altro, mi hanno ripetuto un *no* pieno di nobile orgoglio, di odio a di orrore. Vorremo noi porre in non cale, e fare violenza ad un sentimento così onorato, ed onorando, che a buon dritto tiene nel cuore di tutti all'abolizione della pena di morte, come ad una sua bella e legittima gloria? sarà questo un atto di politica giusta, savia, generosa e prudente?

Se il voto di rialzare il patibolo in Firenze emesso renuente me con altri, quando il Senato era per partire da Torino avesse avuto effetto, parmi, che non sarebbe stato quello il più bel modo di prepararsi colà la più benevole e gentile accoglienza. Ora poi che vi fummo ricevuti col cuore aperto, e che ne siamo partiti col bacio dell'amore, non parmi che un simile voto sia il più bel modo di ringraziare i fratelli.

Permettetemi, o Signori, che manifesti tutto il mio animo, e dica come una legge, la quale ordinasse un falò in Firenze per ridurvi in cenere quei marmi e tele immortali che tanto la onorano, e sono più l'opera dei genii che degli uomini, sarebbe, a mio giudizio odiosa meno del voto, che vi rialzasse il patibolo; giacchè nell'ultimo riassunto io non vedrei nella legge, che un atto vandalico, ma nel voto un atto inumano.

Per dare un corpo sensibile a questo voto io cerco un'immagine, e mi si offre in un gruppo di ferro introdotto nella Loggia di Oragna, e posto al fianco del ratto delle Sabine. In questo gruppo parmi di vedere tre figure, Beccaria, Demaistre e il boia suo Beniamino. Parmi di vedere Beccaria, schiacciata la fronte trascinato nel fango con un capestro al collo; in premio di tanta gloria procurata all'Italia. Parmi di vedere Demaistre coperto di un grande capello a tre corni e vestito come Torquemada

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

di un maestoso abito di San Domenico a foggia di paludamento. Egli ha in mano un gran libro intitolato alle virtù, alle glorie, alla santità ed ai miracoli del carnefice, che per lui è un padre maestro generale di civiltà, altro apostolo delle genti, altro angelo custode degli uomini, altra divinità tutelare del mondo, altro salvatore del genere umano. Parmi che la figura più gigantesca sia quella di questo miracoloso taumaturgo. Esso cinge il diadema, come altro magnanimo e benefico re dell'universo dopo Dio, ed ha da una mano lo scettro, e dall'altra il globo terraqueo sormontato non dalla croce ma dalla mannaia, come emblema più caratteristico della sua carceraria e sacrosanta missione. Finitamente al piedestallo parmi di leggere una parola e una data, e dicono giubileo 1875.

Ma lasciando le immagini esterne, e rientrando negli intimi miei sentimenti, io non so esprimere l'immenso dolore, con cui vedrei rialzati i trofei del carnefice tra Santa Maria del Fiore e il bel San Giovanni, di Dante, davanti al Pantheon di Santa Croce o davanti l'imponente maestà di Pitti. Il fallo di cui ho parlato, sarebbe per me spettacolo meno doloroso.

A mio avviso sarebbe ingiusto e incompatibile che, per unificare il Codice penale in Italia, si rialzasse il patibolo in Firenze. Ma, secondo me, v'ha di peggio, ed è che, rialzando il patibolo in Toscana, si rende impossibile l'agognata unificazione del Codice penale in Italia. Ricordatevi, o Signori, che così accadde nel 1865; e siccome oggi, adottando la pena di morte, si viene a fare lo stesso, e perciò è chiaro che riusciremo allo stesso risultato, cioè: continuazione della pena di morte nelle altre provincie d'Italia, mantenimento della sua abolizione in Toscana, e non unificazione del Codice penale. Onde, dopo dieci anni di promesse, di studi, di sforzi, di Commissioni e di progetti, noi non avremo dato un passo avanti e ne staremo nello stesso punto. Ormai le cose sono a tale, che chi vuole il mantenimento della pena di morte impedisce, malgrado tutta la sua buona volontà, l'unificazione del Codice penale; e chi vuole l'unificazione del Codice penale, bisogna che adotti l'abolizione della pena di morte.

Signori, io finisco, e vi ringrazio per la be-

nignità onde mi avete ascoltato. Tranne quattro o cinque, io sono l'uomo più vecchio tra noi; veruno poi è Senatore più vecchio, essendo io in Senato dal primo suo giorno. Per l'età e per l'esperienza io non so, non voglio e non posso correre a precipizio, ma non voglio nemmeno essere nè l'inciampo che arresta il moto, nè lo scoglio in cui frange la nave, nè la tomba, che è muta di vita. Io studio di collocarmi in quel punto mezzano nel quale impera la ragione, non la fantasia; e guardando da questo punto, credo che non si può respingere indietro nè i tempi, nè i benefici del loro progresso.

Ora parmi che il mantenimento della pena di morte sia un anacronismo ed un obbrobrio del secolo decimonono, sia una negazione della scienza, una santificazione dell'empirismo, una violazione del primo e più sacrosanto diritto dell'uomo, l'eccesso del dispotismo sociale ed una sacrilega ribellione a Dio.

Io mi confido che il Senato, raccolto nella più alta potenza del suo senno, consacrerà i miei principii; ma, ove io m'ingannassi, ne sarò meno lieto, ma non meno riverente, e mi consolerò pensando che la discordia nei mezzi non è discordia nei fini, e che tutti concordemente vogliamo la tranquillità, il bene, il progresso e la gloria d'Italia.

Pieno di questa consolazione, finirò a me stesso chiedendo: cosa è oggi per noi l'abolizione della pena di morte? Conoscero i tempi, sentirne i bisogni, ascoltarne le aspirazioni, secondarne i legittimi voti, mettere la scienza sopra l'empirismo, sostituire il dritto al fatto, schiacciare il dritto della forza colla forza del dritto, rialzare l'uomo a tutta la sua dignità, cessare dal farne una bestia da macello, rivendicare l'umanità oltraggiata, conformare le leggi umane alle divine, rimettere in trono la esautorata giustizia di Dio, e dare finalmente all'Italia quel tanto promesso e tanto sospirato suo unico Codice penale; ecco cosa oggi è per noi l'abolizione della pena di morte. Ho detto.

PRESIDENTE. Il Senatore Chiesi ha la parola. Senatore CHIESI. Signori Senatori.

Fino dai primi anni di mia gioventù, l'idea di una esecuzione capitale mi faceva ribrezzo, e non dimenticherò mai che scolaro del primo anno di legge, leggendo i particolari di una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

sentenza capitale eseguita in Modena, fui preso da tale orrore contro il boia e il patibolo, che non potrei descrivere a parole. Il delitto era atroce; una moglie adultera e il suo drudo avevano gettato e affogato nelle acque di un torrente con inaudita barbarie e violenza il disgraziato marito. La pena capitale era scritta nel Codice, i motivi della sentenza appoggiati alle prove del processo scritto non lasciavano alcun dubbio sulla giustizia della medesima. Eppure quella esecuzione, della quale non fui spettatore, avvenuta a 15 miglia dal mio paese, mi fece orrore e ribrezzo.

Continuando il corso degli studi legali ebbi a professore di Diritto penale un dottissimo giuriconsulto, che era un accanito difensore della pena capitale. Nessuno forse dei miei compagni studiò quest'argomento con più interesse di me, e feci ogni sforzo e mi stitai il cervello per convincere me stesso della giustizia e bontà della dottrina che con tanto calore mi veniva insegnata. Non ci riuscii. Il sentimento, ch'io provai alla lettura dei particolari di quella sentenza eseguita in Modena, si convertì, dopo lunghi studi e meditazioni, in convinzione profonda della ingiustizia della pena di morte. Io era allora giovine inesperto, e forse i rosei sogni della primavera degli anni davano colore di poesia anche agli argomenti più seri di filosofia o della scienza del Diritto, quando una questione umanitaria ne era il soggetto; ma l'esperienza acquistata nelle amare vicende dei tempi, i nuovi studi fatti sul grave tema della pena di morte, la prosa della vita sottentrata alla poesia degli anni giovanili, non hanno potuto modificare le mie prime convinzioni. Ora, come allora, sono profondamente convinto che la pena capitale è una pena ingiusta, non necessaria, non utile, contraria alla civiltà dei tempi.

Questo stesso tema fu discusso nel 1865 e nella Camera dei Deputati e nel Senato del Regno, e nella discussione che si fece nel Senato dopo il verdetto della Camera, espressi con brevi parole il mio voto contro la pena di morte, mosso da quella convinzione che da tanto tempo ha messo profonde radici nell'animo mio; ed ora che il Senato è di nuovo chiamato a proferire il suo giudizio sullo stesso argomento, guidato dallo stesso convincimento, divenuto ineccepibile, rinnoverò lo stesso voto,

facendo assegnamento sulla benevola indulgenza dei miei onorevolissimi Colleghi.

È un tema questo oramai vecchio, e forse non ve ne ha alcun altro, sul quale tanto si sia scritto e stampato. Persino al tempo di Cicerone si discuteva nel Senato Romano la questione della pena di morte nell'occasione della discussione sul castigo da infliggersi ai complici di Catilina, e nella quarta *Catilinaria* Cicerone dà un sunto degli argomenti addotti da Cesare, contrario alla pena di morte, il quale voleva fossero condannati al carcere perpetuo, e da Silano che sosteneva la necessità della pena di morte.

Il Senato non è un'accademia, non è un congresso giuridico; io mi vedo circondato da ogni parte da eminenti giuriconsulti, da insigni pubblicisti, e sarei veramente temerario ed indiscreto, se presumessi intrattenervi con un lungo discorso sulla pena di morte, tanto più che non potrei dire cose nuove, e dovrei ripetere con disadorne parole gli argomenti che or ora avete ascoltati dalla voce autorevole ed eloquente dell'onorevole Senatore Musio su quest'argomento di altissimo interesse sociale.

Sarò perciò brevissimo, e mi limiterò a dar ragione del voto che espressi altra volta, e che senza esitanza mantengo, contro la pena di morte.

La società ha il diritto e dirò anzi il dovere di punire i malfattori. Disputano gli scrittori sulla causa e sulla fonte onde scaturisce questo diritto, come ieri avvertiva il dottissimo ed eloquente Senatore Pescatore; ma tutti sono concordi nell'ammettere nella società il diritto d'infliggere una pena al reo; come pure tutti s'accordano nell'insegnare che la pena non è una vendetta del commesso delitto. *Mihi vindicta*, disse il Redentore ai suoi discepoli, ai quali ingiunge la mansuetudine. Il diritto di vendetta Dio solo può esercitarlo, giusto remuneratore del bene e del male.

Le leggi, allorchè puniscono, hanno innanzi agli occhi la società, non il delinquente; esse sono mosse dall'interesse pubblico e non dall'odio privato, ed altro scopo non hanno se non quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio, colle spavente del male al quale si esporrebbero facendosi rei di delitti. *Nemo prudens punit*, dice Platone, *quia*

*peccatum est, sed ne peccetur.* La giustizia penale non ripara il male materiale prodotto dal delitto. Essa offre una garanzia per l'avvenire, non un rimedio pel passato. Il legislatore insomma intende colle pene a prevenire i delitti, finchè ciò sia possibile, rispettando la giustizia e la umanità.

Ma se il legislatore ha il diritto d'infigger pene ai delinquenti, è però stabilito come canone di diritto penale non controverso che esso nel determinare le pene alle diverse specie dei delitti, non deve permettersi che quel tanto di severità che è necessaria per reprimere l'affezione viziosa che li produce. Insegnano i più dotti pubblicisti che se il legislatore oltrepassa questo confine, cade nella tirannia, perchè, se la società dev'essere protetta, devono altresì essere rispettati i diritti dell'uomo, e non può essere lecito di sacrificare se non quella porzione di questi diritti che è necessario per conservare e difendere la pubblica sicurezza.

Non dubita Platone d'insegnare che i principi che debbono dirigere il legislatore, son quelli di un padre, e non quelli del padrone e del tiranno. Padri della patria si chiamano perciò i buoni principi; titolo che con tanta ragione compete e vien dato al nostro Re Vittorio Emanuele.

Può la società spingere il diritto di difesa, nel quale in sostanza si risolve il diritto di punire, sino al punto di togliere al reo la vita?

Non sono io tra quelli che sostengono non essere mai lecito il troncamento della vita ad un uomo. No: non appartengo a questa scuola. Ammetto che un uomo, sia nello stato di natura, sia nello stato del civile consorzio, può perdere il diritto alla vita, ma in un solo caso, al quale poco fa accennava l'onorevole Musio, il caso dell'ingiusto aggressore che attenta alla mia esistenza. Se, per salvare la mia vita ingiustamente aggredita, è necessario il sacrificio della vita dell'aggressore, come unico scampo e rimedio per liberare la mia dall'imminente pericolo che la minaccia, io ho il diritto di uccidere l'iniquo aggressore.

Quando due vite sono in lotta, e una di queste deve essere sacrificata, è giusto che la vittima sia l'ingiusto aggressore. Ma, perchè l'aggredito possa aver diritto alla vita dell'aggressore, è assolutamente necessario che il sacrificio della vita dell'aggressore sia l'unico

ed estremo rimedio che gli resta per salvare la propria. L'aggredito si fa reo di colpa, più o meno grave, se risparmiando la vita dell'aggressore, può sottrarsi all'imminente pericolo che gli pende sul capo, ed egli invece l'uccide eccedendo i limiti di una giusta difesa; e si fa reo d'omicidio, anche in faccia alle leggi penali dei popoli civili, se uccide l'aggressore cessata la lotta, e dopo che lo ebbe disarmato e reso impotente ad offendere.

Ora io domando: la società, che ha fatto arrestare l'assassino lordo del sangue della sua vittima, che lo ha disarmato, che lo ha tratto, circondato dalla pubblica forza, dinanzi ai suoi giudici, i quali nella solennità di un pubblico giudizio poterono senza pericolo, alla presenza di silenziosa moltitudine, proferire ad alta voce la sentenza di condanna, è forse nella condizione dell'aggredito, che per salvare se stesso dall'imminente pericolo che gli sovrasta, uccide l'aggressore?

No, mille volte no. Consumato il delitto, la società trovasi nella condizione dell'aggredito, che, finita la lotta, mette a morte senza necessità l'aggressore. Consumato il delitto, cessa la lotta tra il malfattore e la vittima, tra il malfattore e la società; e vien meno perciò il bisogno di una difesa diretta, e resta solo al Governo, rappresentante la offesa società, il diritto di una difesa indiretta, per preservarla dal pericolo di delitti futuri.

Non bisogna confondere la difesa diretta e materiale colla difesa indiretta e morale, fondata sull'idea di punire il delinquente per intimorire gli altri. Nel caso di difesa diretta, la vita del colpevole, nel momento del pericolo, può essere legittimamente sacrificata. Nel caso di difesa indiretta, nella quale si risolve l'esercizio del diritto di punire, la vita del reo deve essere rispettata. Imperocchè, se nel primo caso il sacrificio della vita del malfattore è una necessità, questa necessità non può mai verificarsi nel caso della difesa indiretta.

L'illustre Pellegrino Rossi, difensore della pena di morte, fa a se stesso l'obiezione: *Forse la personalità del colpevole si oppone alla legittimità della pena di morte?*

E rispondendo a questa obiezione, afferma che il reo non è meglio collocato dell'aggressore, che viene giustamente ucciso dall'aggredito.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Non regge il confronto che fa il Rossi. Nel momento dell'aggressione una delle due vite deve essere necessariamente sacrificata, ed è giusto che sia sacrificata quella dell'ingiusto aggressore, come il solo mezzo possibile per salvare la vita dell'agredito. Nel caso della incolpata tutela, come osserva il Tommaseo, non è l'agredito che afferra la vita altrui per avventarla nell'abisso; ma è la vita dell'aggressore che, avventandosi ingiustamente contro un'altra vita, ne è dall'urto stesso e nel punto dell'urto infranta e sospinta nella morte. Passato quel punto, la forza fisica della reazione non ha più luogo, e il sognarla per quindi punire è una finzione giuridica. Il colpevole dunque in faccia alla società non è nella stessa condizione dell'aggressore in faccia all'agredito; e la società può punire il colpevole caduto nelle sue mani e salvare l'ordine pubblico, infliggendogli la massima pena dell'ergastolo a vita, senza essere nella necessità di sacrificarne l'esistenza.

Non basta, o difensori del patibolo, l'affermare questa necessità; bisogna provarla, e provarla con dimostrazioni ed argomenti irrefragabili. Imperocchè si tratta della vita di un uomo, si tratta di cancellare dal numero dei viventi un'umana creatura, che ebbe dalla mano di Dio l'alito della vita, e la vita, come osserva giustamente il Tommaseo, è rispettabile come vita, come creazione di Dio, come mistero che l'uomo non può scrutare e molto meno rifare.

Se la legge eterna ha detto all'uomo: *Tu non puoi cessare volontariamente di essere persona*; questa stessa legge, per essere logica, non può non aver detto alla società: *Tu non potrai sottoporre l'uomo ad una pena che distrugga la sua personalità: tu non puoi ridurre l'uomo alla condizione di una cosa.*

Non può ammettersi che la pena capitale possa essere legittimata dal fine di mettere paura ad altri; non può ammettersi che la intimidazione possa assumersi come ragione giustificatrice della pena capitale, perchè la legge di natura non può tollerare e permettere che la società faccia della vita di un uomo uno strumento ai suoi fini, per quanto legittimi ed onesti. Sia pur gravissimo il delitto che si vuol punire colla pena di morte, non dobbiamo dimenticare mai il principio che la giustizia penale non può riparare il male prodotto dal delitto,

e che essa può dar soltanto una garanzia per l'avvenire, e non un rimedio pel passato.

I difensori del patibolo invocano in loro favore l'accordo quasi unanime dei legislatori e dei popoli antichi e moderni nel riconoscere la legittimità della pena di morte.

Quest'argomento, che è il più forte che si mette in campo, è uno di quelli che provano troppo, e che perciò nulla provano. Addurrò in contrario un argomento di maggiore importanza, che mi fornisce la Storia sacra. Dio rimprovera Caino dell'orrendo misfatto, onde si è fatto reo uccidendo l'innocente fratello Abele: *Il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, la quale dalla tua mano lo ha ricevuto. Tu sarai maledetto, e andrai vagabondo e fuggiasco sopra la terra, la quale dopo che l'arrai lavorata, non ti renderà frutti.* Trema Caino e disperato grida che fatto segno alla vendetta di tutti quelli che lo incontreranno, sarà messo a morte. Ma Iddio a quell'istinto di vendetta, che si sarebbe risvegliato negli altri uomini, contrappone il divieto assoluto di uccidere Caino colle parole: *Chiunque ucciderà Caino sarà punito a sette doppi più di Caino.*

S'invoca pure l'esempio delle leggi di Mosè, che condannavano a morte i malfattori.

L'uso, e dirò anzi, l'abuso che fece il popolo Ebreo della pena di morte non prova la legittimità di questa pena. Imperocchè, secondo le leggi del popolo Ebreo, il reo era una vittima immolata a Dio, il solo e vero padrone della vita dell'uomo. La legittimità della pena di morte era giustificata dalla sovranità che reggeva quel popolo, il quale riconosceva per suo re Dio stesso, e presso il quale il capo della giustizia era il sommo sacerdote.

Ma pure i difensori della pena capitale si ostinano a chiamarla legittima come rimedio necessario a prevenire i gravi delitti. Leggete tutti i libri, tutti gli opuscoli, tutti i discorsi pubblicati a stampa, che difendono la legittimità della pena di morte. Tutti affermano questa necessità; non ne troverete uno solo che la provi. Noi abolizionisti abbiamo diritto di pretendere, come ho già avvertito in sul principio, che questa necessità sia dimostrata, in quanto che si tratta di una necessità morale e non materiale.

Questa necessità è anzi smentita dal fatto che in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

tutti i tempi e in tutti i paesi, dove fu ed è in uso la pena di morte, questa pena non valse e non vale a preservare la società dai più orrendi misfatti. L'illustre professore Carrara in uno dei suoi libri stupendi cita l'esempio del Ducato di Lucca, dove era in vigore il Codice francese del 1810. Ebbene: non ostante la crudeltà di questo Codice, nel quale ogni grave delitto era punito di morte, atrocissimi delitti funestarono quel piccolo ducato, e grande era il lamento dei cittadini per la poca sicurezza delle vite e delle proprietà. Nota anzi il Carrara che frequentissimo era l'esempio di Toscani che commettevano gravi delitti nel territorio lucchese, ove questi erano puniti di morte, mentre gli stessi delitti erano puniti con pene più miti dalla legislazione toscana, dove la pena di morte fu abolita dal benemerito riformatore Pietro Leopoldo. Dal qual fatto eloquentissimo giustamente deduce l'illustre Carrara che i tristi non si spaventano della pena di morte; ma fanno assegnamento piuttosto sulla sperata impunità, come opportunamente or ora osservava l'onorevole Musio.

Volete un'altra prova di fatto che il patibolo non è un rimedio necessario a preservare la società dai gravi delitti? Ascoltate ciò che dice lo storico Colletta del regno di Ferdinando IV. « Non passava giorno che nella piazza infame del Mercato non vi fosse una esecuzione capitale, e a tal giunse la frequenza dei supplizi, che si trasandavano i segni di religione soliti nelle morti per condanna; e il giudice Guidobaldi, onde sgravare la finanza regia, fece nuovi patti col carnefice, pagando il crudele ufficio a stipendio mensile, e non più, come innanzi, a persone. » Ciò che dice il Colletta giustifica la sentenza dell'illustre Tommaso che *il patibolo è punta arrugginita, che invece di percuotere la folgore, la attrae e fa scoppiare con più rabbia.*

Ma lasciamo le tristi memorie di tempi e di governi sciagurati. Leggete le statistiche penali che si stampano in Italia, e voi vedrete che i delitti gravi, anche quelli puniti con pena capitale, nelle provincie ove questa è in vigore, montano ogni anno ad una cifra disgraziatamente molto alta. La stessa frequenza di atroci delitti, onde sono funestate alcune provincie del Regno, nelle quali la pena capitale è conservata, anziché provare la sua necessità,

e offrire motivo per mantenerla, dà invece ragione di bandirla per la sua dimostrata inutilità.

Voi dite che il condannato tradotto al patibolo trema alla vista della mannaia, e deducete da ciò che la morte è il freno più potente contro i gravi delitti.

Rispondo che non bisogna confondere la paura della morte imminente ed inevitabile colla paura della morte lontana ed eventualmente evitabile. Com'è, io vi dimando, che il condannato, che trema alla vista della mannaia o della forca, non tremò ugualmente alla minaccia di quella pena? Osserva giustamente il Carrara che ogni esecuzione capitale è una prova matematica che, per lo scellerato che la subisce, fu inutile la minaccia del patibolo; e che ogni esecuzione del carnefice è una prova irrefragabile della inutilità del carnefice. Non fate assegnamento difensori del patibolo, sulla pena della morte. Oh! questa pena non è tanto grave, tanto spaventevole, quanto si crede e si dice. Vi prova il contrario la frequenza orribile dei suicidi e dei duelli che fu nestano l'Italia.

I bruti, anche i più feroci, temono la morte, e per istinto non si suicidano; ma nell'uomo l'istinto della conservazione è spesso soverchiato dalla energia dell'animo e dalla prepotenza della passione. Se vi sono condannati a morte che salgono il patibolo tremando, possono a migliaia citarsi casi di condannati che lo affrontano imperterriti e con ammirabile sangue freddo. Citerò, per tacere di altri molti, il caso di Lemaire che nel 1867 lasciò la testa sotto la scure del manigoldo in una piazza di Parigi. Questo scellerato, che aveva ucciso a colpi di coltello la futura sposa di suo padre vedovo, per impedire quelle nozze, dopo l'atroce misfatto si costrinse in carcere, confessò ogni circostanza del suo crimine, e durante il dibattimento tenne ai Giurati un linguaggio singolare per persuaderli che non era meritevole delle circostanze attenuanti. Condannato alla pena capitale, morì imperterrito e tranquillo, sordo ad ogni voce di pentimento, ed accomodò da se stesso la testa sul patibolo.

Ecco come i grandi scellerati rispondono a chi li crede paurosi della pena capitale! I grandi scellerati, più della morte, temono il carcere perpetuo. E lo stesso Carrara cita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

ad esempio il caso del giovine Gori, condannato nel 1870 alla pena perpetua dell'ergastolo per avere assassinato un suo zio paterno. Ebbene: il giorno dopo la sentenza il Gori fu trovato morto nella sua prigione per essersi impiccato alla inferriata della medesima, facendosi scaccio delle calze. Il Gori mostrò col fatto che gli temeva più l'ergastolo a vita che la morte. E guai, se gli scellerati, come avviene nel più dei casi, non hanno un qualche resto di sentimento religioso e non credono alla vita futura! Per essi in questo caso la morte non è che la fine delle miserie della vita. Chi non teme Dio, non teme il patibolo.

Più secoli di esperienza hanno mostrato che la pena di morte non atterrisce gli scellerati. Cessate dunque dal credere e dal gridare che è necessaria la pena di morte per far paura agli assassini. Gli assassini vi rispondono ogni giorno col fatto che non hanno paura, nè delle vostre minacce, nè della vostra mannaia.

Il Filangieri ammette la legittimità della pena di morte per i gravissimi delitti; ma questa sua opinione non è conciliabile, a mio giudizio, con alcuni principi da lui posti a base del sistema penale.

Una legge tirannica, egli dice, non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce non può cancellarsi dal Codice di un popolo civile ed umano.

Qual legge, io rispondo, più tirannica di quella che condanna il reo all'ultimo supplizio? Il legislatore che si sostituisce alla divinità, il legislatore che della divinità usurpa i diritti, il legislatore, il quale osa troncargli la mannaia del carnefice la vita di un uomo, per far paura agli altri, non merita altro nome che quello di tiranno. Ebbene: la giustizia si vergogni di coprirsi del rosso manto della tirannia.

E la legge, che condanna il reo alla pena di morte, non è forse una legge feroce? Qual maggiore ferocia può darsi di quella di uccidere a sangue freddo un altr'uomo?

Lo stesso Filangieri afferma ancora, che una esecuzione non ratificata dal voto pubblico, riesce inutile, e che se è inutile, è ingiusta, perchè il fine della legge nel punire non è di vendicare la società dell'offesa fattale dal reo, ma di liberarla da nuovi mali, a' quali la impunità di un grave delitto potrebbe esporla.

Con quest'argomento il Filangieri mi dà vinta

la causa. E infatti il popolo accorre in massa ad un'esecuzione capitale. La curiosità spinge uomini, donne, vecchi e fanciulli a quel tremendo spettacolo. Ora, nel momento in cui la mannaia tronca la testa del paziente, vi ha forse uno solo degli spettatori che approvi e ratifichi quella sciagurata esecuzione? No, lo dico senza esitanza, ad onore dell'umanità, no. In quel momento un ribrezzo glaciale assale l'animo di tutti gli spettatori. In quel momento fatale il delitto è dimenticato, e all'orrore pel delitto subentra un sentimento di compassione pel condannato.

Platone non voleva la pena di morte per disertori. *Non togliamo la vita, egli dice, al fuggitivo, ed al vile, ma rendimogliela penosa coll'ignominia, e lunge coll'escluderlo per sempre dall'onore di difendere la patria e di morire per essa.*

Diro anch'io: non togliamo la vita al reo di gravissimo delitto. Condanniamolo a vivere straziato dai rimorsi, nello squallore e nelle angosce di un carcere perpetuo.

È questa risposta mando a coloro, i quali vanno dicendo che noi abolizionisti abbiamo più a cuore la vita dei malfattori, che quella dei cittadini da essi trucidati. Noi abolizionisti avversiamo la pena di morte, non per compassione al reo, ma perchè la crediamo ingiusta, non necessaria, inefficace. Avversiamo la pena di morte, perchè con essa ci sentiamo meno sicuri, inquantochè siamo certi che la reclusione perpetua è temuta da tutti, mentre la esperienza di tutti i giorni ci fa certi che molti e molti, e in ispecial modo i grandi scellerati, non temono la morte.

Il Rossi, che pur ammette la legittimità della pena di morte, condanna come immorali, barbare ed ingiuste le pene corporali della flagellazione e della mutilazione.

Se la flagellazione e la mutilazione sono pene immorali, barbare ed ingiuste, come potrà difendersi e giustificarsi la pena capitale, che delle pene corporali è la più grave, come quella che spegne per sempre la vita di un cittadino, la vita che gli fu data da Dio?

Da taluni si va dicendo che la speranza dell'evasione e della fuga dal luogo di pena diminuisce grandemente il timore delle altre pene. Si uccida dunque il malfattore e si liberi la società dal pericolo di una evasione.

tutti i tempi e in tutti i paesi, dove fu ed è in uso la pena di morte, questa pena non valse e non vale a preservare la società dai più orrendi misfatti. L'illustre professore Carrara in uno dei suoi libri stupendi cita l'esempio del Ducato di Lucca, dove era in vigore il Codice francese del 1810. Ebbene: non ostante la crudeltà di questo Codice, nel quale ogni grave delitto era punito di morte, atrocissimi delitti funestarono quel piccolo ducato, e grande era il lamento dei cittadini per la poca sicurezza delle vite e delle proprietà. Nota anzi il Carrara che frequentissimo era l'esempio di Toscani che commettevano gravi delitti nel territorio lucchese, ove questi erano puniti di morte, mentre gli stessi delitti erano puniti con pene più miti dalla legislazione toscana, dove la pena di morte fu abolita dal benemerito riformatore Pietro Leopoldo. Dal qual fatto eloquentissimo giustamente deduce l'illustre Carrara che i tristi non si spaventano della pena di morte; ma fanno assegnamento piuttosto sulla sperata impunità, come opportunamente or ora osservava l'onorevole Musio.

Volete un'altra prova di fatto che il patibolo non è un rimedio necessario a preservare la società dai gravi delitti? Ascoltate ciò che dice lo storico Colletta del regno di Ferdinando IV. « Non passava giorno che nella piazza infame del Mercato non vi fosse una esecuzione capitale, e a tal giunse la frequenza dei supplizi, che si trasandavano i segni di religione soliti nelle morti per condanna; e il giudice Guidobaldi, onde sgravare la finanza regia, fece nuovi patti col carnefice, pagando il crudele ufficio a stipendio mensile, e non più, come innanzi, a persone. » Ciò che dice il Colletta giustifica la sentenza dell'illustre Tommaso che *il patibolo è punta arrugginita, che invece di parare la folgore, la attrae e fa scoppiare con più nocività.*

Ma lasciamo le tristi memorie di tempi e di governi sciagurati. Leggete le statistiche penali che si stampano in Italia, e voi vedrete che i delitti gravi, anche quelli puniti con pena capitale, nelle provincie ove questa è in vigore, montano ogni anno ad una cifra disgraziatamente molto alta. La stessa frequenza di atroci delitti, onde sono funestate alcune provincie del Regno, nelle quali la pena capitale è conservata, anziché provare la sua necessità,

e offrire motivo per mantenerla, dà invece ragione di bandirla per la sua dimostrata inutilità.

Voi dite che il condannato tradotto al patibolo trema alla vista della mannaia, e deduce da ciò che la morte è il freno più possente contro i gravi delitti.

Rispondo che non bisogna confondere la paura della morte imminente ed inevitabile colla paura della morte lontana ed eventualmente evitabile. Com'è, io vi dimando, che il condannato, che trema alla vista della mannaia o della forca, non tremò ugualmente alla minaccia di quella pena? Osserva giustamente il Carrara che ogni esecuzione capitale è una prova matematica che, per lo scellerato che la subisce, fu inutile la minaccia del patibolo; e che ogni esecuzione del carnefice è una prova irrefragabile della inutilità del carnefice. Non fate assegnamento o difensori del patibolo, sulla pena della morte. Oh! questa pena non è tanto grave, tanto spaventevole, quanto si crede e si dice. Vi prova il contrario la frequenza orribile dei suicidi e dei duelli che fu nestano l'Italia.

I bruti, anche i più feroci, temono la morte, e per istinto non si suicidano; ma nell'uomo l'istinto della conservazione è spesso soverchiato dalla energia dell'animo e dalla prepotenza della passione. Se vi sono condannati a morte che salgono il patibolo tremando, possono a migliaia citarsi casi di condannati che lo affrontano imperterriti e con ammirabile sangue freddo. Citerò, per tacere di altri molti, il caso di Lemaire che nel 1867 lasciò la testa sotto la scure del manigoldo in una piazza di Parigi. Questo scellerato, che aveva ucciso a colpi di coltello la futura sposa di suo padre vedovo, per impedire quelle nozze, dopo l'atroce misfatto si costituì in carcere, confessò ogni circostanza del suo crimine, e durante il dibattimento tenne ai Giurati un linguaggio singolare per persuaderli che non era meritevole delle circostanze attenuanti. Condannato alla pena capitale, morì imperterrito e tranquillo, sordo ad ogni voce di pentimento, ed accomodò da se stesso la testa sul patibolo.

Ecco come i grandi scellerati rispondono a chi li crede paurosi della pena capitale! I grandi scellerati, più della morte, temono il carcere perpetuo. E lo stesso Carrara cita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

ad esempio il caso del giovine Gori, condannato nel 1870 alla pena perpetua dell'ergastolo per avere assassinato un suo zio pateruo. Ebbene: il giorno dopo la sentenza il Gori fu trovato morto nella sua prigione per essersi impiccato alla inferriata della medesima, facendosi laccio delle calze. Il Gori mostrò col fatto che egli temeva più l'ergastolo a vita che la morte.

E guai, se gli scellerati, come avviene nel più dei casi, non hanno un qualche resto di sentimento religioso e non credono alla vita futura! Per essi in questo caso la morte non è che la fine delle miserie della vita. Chi non teme Dio, non teme il patibolo.

Più secoli di esperienza hanno mostrato che la pena di morte non atterrisce gli scellerati. Cessate dunque dal credere e dal gridare che è necessaria la pena di morte per far paura agli assassini. Gli assassini vi rispondono ogni giorno col fatto che non hanno paura, nè delle vostre minacce, nè della vostra mannaia.

Il Filangieri ammette la legittimità della pena di morte pei gravissimi delitti; ma questa sua opinione non è conciliabile, a mio giudizio, con alcuni principi da lui posti a base del sistema penale.

Una legge tirannica, egli dice, non può conservarsi in un popolo libero; una legge feroce dee cancellarsi dal Codice di un popolo civile ed umano.

Qual legge, io rispondo, più tirannica di quella che condanna il reo all'ultimo supplizio? Il legislatore che si sostituisce alla divinità, il legislatore che della divinità usurpa i diritti, il legislatore, il quale osa troncargli la mannaia del carnefice la vita di un uomo, per far paura agli altri, non merita altro nome che quello di tiranno. Ebbene: la giustizia si vergogni di coprirsi del rosso manto della tirannia.

E la legge, che condanna il reo alla pena di morte, non è forse una legge feroce? Qual maggiore ferocia può darsi di quella di uccidere a sangue freddo un altr'uomo?

Lo stesso Filangieri afferma ancora, che una esecuzione non ratificata dal voto pubblico, riesce inutile, e che se è inutile, è ingiusta, perchè il fine della legge nel punire non è di vendicare la società dell'offesa fattale dal reo, ma di liberarla da nuovi mali, a' quali la impunità di un grave delitto potrebbe esporla.

Con quest'argomento il Filangieri mi dà vinta

la causa. E infatti il popolo accorre in massa ad un'esecuzione capitale. La curiosità spinge uomini, donne, vecchi e fanciulli a quel tremendo spettacolo. Ora, nel momento in cui la mannaia tronca la testa del paziente, vi ha forse uno solo degli spettatori che approvi e ratifichi quella sciagurata esecuzione? No, lo dico senza esitanza, ad onore dell'umanità, no. In quel momento un ribrezzo glaciale assale l'animo di tutti gli spettatori. In quel momento fatale il delitto è dimenticato, e all'orrore pel delitto subentra un sentimento di compassione pel condannato.

Platone non voleva la pena di morte pei disertori. *Non togliamo la vite, egli dice, al fuggitivo, ed al vile, ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e iunge coll'esciuderlo per sempre dall'onore di difendere la patria e di morire per essa.*

Dirò anch'io: non togliamo la vita al reo di gravissimo delitto. Condanniamolo a vivere straziato dai rimorsi, nello squalore e nelle angosce di un carcere perpetuo.

E questa risposta mando a coloro, i quali vanno dicendo che noi abolizionisti abbiamo più a cuore la vita dei malfattori, che quella dei cittadini da essi trucidati. Noi abolizionisti avversiamo la pena di morte, non per compassione al reo, ma perchè la crediamo ingiusta, non necessaria, inefficace. Avversiamo la pena di morte, perchè con essa ci sentiamo meno sicuri, inquantochè siamo certi che la reclusione perpetua è temuta da tutti, mentre la esperienza di tutti i giorni ci fa certi che molti e molti, e in ispecial modo i grandi scellerati, non temono la morte.

Il Rossi, che pur ammette la legittimità della pena di morte, condanna come immorali, barbare ed ingiuste le pene corporali della flagellazione e della mutilazione.

Se la flagellazione o la mutilazione sono pene immorali, barbaro ed ingiusto, come potrà difendersi e giustificarsi la pena capitale, che delle pene corporali è la più grave, come quella che spegne per sempre la vita di un cittadino, la vita che gli fu data da Dio?

Da taluni si va dicendo che la speranza dell'evasione e della fuga dal luogo di pena diminuisce gradatamente il timore delle altre pene. Si uccida dunque il malfattore e si liberi la società dal pericolo di una evasione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

Barbaro e vigliacco argomento! Sta a voi, o governanti, organizzare un sistema di prigionia che renda le evasioni impossibili. La pena di morte non deve servire di correttivo alla negligenza o alla avarizia dei governi.

Si va dicendo che la pena capitale è un mezzo, se non indispensabile, almeno molto efficace a prevenire i gravi delitti.

Se pur lo fosse, risponderei col Rosmini e col Romagnosi, che un civile Governo ha l'obbligo stesso che ha ogni individuo di non adoperare i rimedi violenti ad ottenere ciò che è giusto, se non dopo che furono tentate e trovate inutili le vie pacifiche. E le vie pacifiche, atte ad impedire i delitti prevenendoli e ad annullare la spinta criminosa, sono tutti quei provvedimenti che, a detta dello stesso Rosmini, promuovono tutto ciò che serve a correggere i costumi e a far migliori gli uomini. Esposto il qual principio, dà il Rosmini in questa esclamazione: « Che è dunque a dirsi di quei civili Governi, i quali trascurano tanti mezzi persuasivi, attissimi sia a togliere le occasioni dei delitti, sia a distruggerne la tendenza, migliorando le volontà, sia a comprimerla nel primo nascere, acciocché non si avvalorino? I supplizi ch'essi rendono necessari colla loro negligenza, che altro non sono mai, se non infrazioni de' diritti, offese sociali, assassinii politici? »

Forte dell'autorità del Rosmini e del Romagnosi, oso francamente rivolgermi all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dimandargli: siete ben sicuro, onorevole Ministro, che il Governo ed il Parlamento Italiano abbiano fatto il dover loro, abbiano aperte con opportuni provvedimenti le vie atte ad educare il popolo, abbiano usato di tutti i mezzi acconci ed efficaci per prevenire i gravi delitti? Se non siete sicuro di ciò, pensate alla grave responsabilità, alla quale andate incontro, proponendo come necessario il rimedio violento ed estremo della pena di morte; badate che la pena capitale non assuma il carattere di assassinio politico!

La pena di morte non è soltanto un rimedio barbaro e violento, ma è contrario altresì alla ragione vera della pena. La irrazionalità della pena di morte sta in ciò che essa, sconoscendo l'umano nell'uomo, tratta quest'ultimo come cosa annullabile e distruggibile, come cosa materiale. Punire conformemente

alla natura dell'uomo e al vero concetto della pena è punir l'uomo nella sua libertà, privandolo di essa in tutto od in parte secondo la gravità del delitto. E questo è appunto l'argomento, di cui si valeva Cesare nel Senato Romano per dimostrare, contro l'opinione di Silano, che i complici di Catilina dovevano essere puniti non colla morte, ma col carcere perpetuo; essendo il carcere perpetuo, e non la morte, la vera e giusta pena dovuta ai rei di gravissimi delitti.

E ciò che io dico e sostengo contro la pena di morte intendo di dirlo tanto per semplici cittadini, quanto per militari. Imperocché i diritti umani, quelli che l'uomo ha come uomo, sono sacri ed inviolabili in qualsiasi condizione sociale, perchè alla medesima superiorità. Sta per la morte l'argomento medesimo che vale pel bastone. Alcuni pensano e dicono che senza il bastone sarebbe distrutta la disciplina militare. I paesi civili rispondono col fatto mantenendola senza il bastone, e fra questi è l'Italia, la quale si gloria di avere un esercito valoroso, morale e disciplinato.

La stessa natura umana, volere o non volere, abborre dalla pena di morte. Ne avete una prova nell'infamia, onde è colpito il carnefice. Il boia è un agente stipendiato dal Governo; eppure l'opinione pubblica di tutti i paesi lo dichiara infame. Fate che il boia osi entrare in un caffè, in un albergo, in una taverna, voi vedete scappar tutta la gente, come se quel luogo fosse assalito da un cane idrofobo. Suppongasì, dice il Filangieri, che il legislatore dichiarò onorevole la condizione del carnefice. Rimarrebbe perciò il carnefice purgato dall'infamia che lo accompagna ovunque? No, egli risponde; il carnefice e persino i suoi figli, quand'anche fossero dalla legge in mille modi onorati, porterebbero sempre sulla fronte il marchio dell'infamia onde li colpisce la pubblica opinione, e, come prima, sarebbero posti al bando da ogni civile consorzio. Come potrà dunque difendersi come legittima la pena capitale, se l'opinione pubblica universale condanna all'ostracismo e all'infamia l'esecutore?

Pellegrino Rossi, esaminando le diverse condizioni a cui deve soddisfare la giustizia sociale per essere legittima, insegna che le pene,

cui dispone la giustizia fallibile degli uomini, devono essere riparabili.

Signori, questo principio ammesso dal Rossi è la condanna della pena di morte. O ammettere l'infallibilità dell'umana giustizia, o condannare come ingiusta la pena di morte, che non è riparabile. Basta la possibilità dell'errore nei penali giudizi, perchè la pena di morte debba essere cancellata dal Codice di una nazione civile. Circondate, finchè vi piace, i giudizi penali di tutte le garanzie che l'umana prudenza può immaginare, non potrete mai escludere la possibilità dell'errore in una sentenza di condanna, che è pur sempre l'opera d'uomini ad errore soggetti.

E pur troppo i casi di questi errori giudiziari non sono rari, e la storia di tutti i tempi e di tutti i paesi ne dà mille esempi.

Non vi citerò il caso troppo famoso di Antonio Foscarini, patrizio veneto, strozzato in carcere per ingiusta condanna del tremendo tribunale dei Dieci, del quale, riassunta la causa, venne per atto pubblico dichiarata la innocenza dopo la esecuzione della fatale sentenza. Non vi citerò il caso, al quale credo alludesse poco fa l'onorevole Musio nel suo splendido discorso, avvenuto in Cagliari sul cadere del 1838, di un certo Tolu, ingiustamente imputato di grassazione, che non poté essere sottratto al patibolo dagli sforzi erculei del suo coraggioso e valentissimo difensore, che fu lo stesso nostro onorevolissimo Presidente F. M. Serra allora avvocato dei poveri, e al quale la postuma sentenza che ne riabilitò la memoria non poté restituire la vita.

Leggerò piuttosto le brevi riflessioni che fa il Botta dopo di avere narrato il miserando caso del Foscarini: « *Se Foscarini fu innocente, e il Consiglio dei Dieci peccò nel condannarlo, non si cede che questi errori della giustizia siano peculiari al Consiglio dei Dieci, nè a Venezia, poichè dei simili se ne narrano e sono veri delle giustizie di tutti i paesi, ed alcuni esempi che Veneziani non sono, vanno per le bocche di tutto il mondo e su pei teatri d'Europa e credo anche d'America. Se ne sono anche veduti e se ne vedono in quei paesi stessi che si vantano di avere le migliori forme giudiziarie. L'infallibilità umana, nemmeno quella dei giudici, dove sia, io non lo so.* »

Non si dica che in tempi di dispotismo, quando i giudizi erano scritti e senza alcuna

garanzia, gli errori delle sentenze erano facili, e che le nuove forme, onde sono tutelati gli imputati nei giudizi penali, li rendono, se non impossibili, almeno difficilissimi.

Saranno, se volete, più difficili gli errori giudiziari, ma sono pur sempre possibili, e la sola possibilità basta, perchè si abbia a proscrivere una pena che può irreparabilmente mandare al patibolo o un innocente o un reo meritevole soltanto di pena mite e temporaria.

E neppur oggi, credetelo, questi errori giudiziari sono tanto rari. Vi citerò un esempio. Con sentenza della Corte d'Assisie di Perugia del 18 dicembre 1861 certo Luigi Lucchi, aggravato da forti indizi, fu condannato ai lavori forzati per 20 anni come reo della uccisione di Lorenzo Bevagna. Nel 1868, circa sette anni dopo, muore il cognato dell'ucciso Bevagna, e dopo la morte di costui si poté avere in mano la prova irrefragabile che egli, e non il Lucchi, era stato l'assassino del Bevagna. Il Lucchi fu immediatamente posto in libertà, perchè per fortuna era stato condannato a pena riparabile. Se il Lucchi innocente fosse stato condannato a pena capitale, l'umana giustizia non avrebbe potuto risuscitarne a nuova vita il cadavere.

Vi citerò un doloroso caso anche più recente, del quale menarono gran rumore i giornali italiani. Un infelice giovine, Giuseppe Bustacchini, già soldato, ferito a Custoza e decorato della medaglia al valor militare, fu condannato nel 1867, in seguito a verdetto dei Giurati, dalla Corte d'assisie di Ravenna a sedici anni di lavori forzati per grassazione. Mandato a Finalborgo ad espiare la sua pena, vi moriva dopo quattro anni di stenti e di dolore disperato, lasciando nella desolazione i suoi vecchi genitori. Dopo la sua morte si ebbe la prova certissima che il Bustacchini era innocente, e, scoperti gli autori di quel reato, la Corte di Bologna, delegata dalla Cassazione, ne riabilitò la memoria: sterile, ma unica riparazione che potesse fare l'umana giustizia!

L'onor. deputato Puccioni nella sua dotta ed elaborata Relazione fatta nel 1873 sulle *Modificazioni all'ordinamento dei Giurati*, racconta che la Corte di Cassazione di Firenze ha annullato, per vizio di forma, non meno di dodici sentenze capitali state sottoposte al suo sindacato, e che in nessun caso, nei giudizi di rinvio, l'estremo supplizio venne per la seconda

volta decretato. Ebbene, o Signori, se per difetto di forma quelle sentenze non fossero state annullate, dodici teste, che nei giudizi di rinvio furono risparmiate al patibolo, sarebbero cadute per mano del boia, se pure non le salvava da morte la grazia del clementissimo Re.

Oh! ben a ragione il Tommaseo, d'illustre e venerata memoria, acerrimo avversario della pena capitale, esclama, acceso di nobile collera, che i giudici autori di sentenza non giusta dovrebbero una volta all'anno essere condotti sulla fossa del giustiziato dal boia, che loro leggesse l'iniqua sentenza.

La pena capitale, per ciò solo che è irreparabile, non può essere giusta, e non lo sarebbe, quand'anche i difensori di una tal pena riuscissero a provare che è un rimedio necessario a prevenire i gravissimi delitti. Lo stesso Rossi nel suo Diritto Penale parlando degli abusi e degli errori che accadono nei giudizi penali, non può rimanersi dall'esclamare: *Per quanto pura e ragionevole sia la sorgente della giustizia sociale, per quanto siano sacri i titoli che la legittimano, in pratica essa è l'opera dell'uomo, un strumento di bene o di male tra le mani di un essere fallibile e soggetto a passioni.*

Gli unanimi legislatori non usurpino dunque i diritti di Dio infallibile. Dio solo, che diede all'uomo la vita, può ritorla. E qui non posso restarmi dal ripetervi i sublimi versi del divino Manzoni nel Conte di Carmagnola:

Oh! gli uomini non hanno  
Inventata la morte: ella s'aria  
Rabbiosa, insopportabile: dal cielo  
Essa ci viene, e l'accompagna il cielo  
Con tal conforto, che nè dar, nè torre  
Gli uomini panno.

Non dimentichiamo, o Signori, di essere un popolo cristiano. Non dimentichiamo che la religione cristiana rivela il valor morale della morte, la quale giusta la dottrina dell'Evangelio, come insegna il Gioberti, non è altro se non l'esito definitivo di quello stato temporario di prova, onde dipendono le sorti eterne degli animi umani. Chi oserà dunque di proprio moto mandare un'anima innanzi tempo in quel mondo, donde più non si torna? Di decidere con un tratto di penna e con un colpo di spada le sue sorti semipiterno? Di torle uno spazio opportuno di am-

menda e di pentimento, che pur le era concesso dalla benignità del cielo? E noi, popolo cristiano, avremo il coraggio di preferire, come pena ai gravi misfatti, al carcere perpetuo la morte?

Volete restar persuasi, o Signori, come colla pena capitale la società si metta in contraddizione colla religione? Portatevi col pensiero, se vi basta l'animo, sulla piazza dove fu rizzato un patibolo. Voi vedete allato al paziente star due giustizie, l'umana e la divina; l'umana che ha per ministro un uomo di sangue, il carnefice; la divina, che ha per ministro un uomo di perdono e di pace, il sacerdote. L'una dice alla sua vittima: *innocente o colpevole, autori, figlio dell'innocenza o del pentimento, il Cielo ti aspetta.* Vi può essere contraddizione più manifesta tra l'umana giustizia, che inesorabile trascina il condannato al patibolo, e la religione cristiana che lo assiste e consola in quei tremendi e supremi momenti?

Il gran filosofo Rosmini nella Filosofia del Diritto esprime la speranza che non sia lontano il tempo che le società cristiane potranno far senza la pena della morte. Lo stesso voto fa Pellegrino Rossi, che è pur uno dei difensori della pena capitale. Aspettate, o signor Ministro, la favolosa età dell'oro per poter sopprimere la pena capitale?

L'Italia, che fu maestra a tutti i popoli nella scienza del Diritto, appena le fu dato di respirare le aure benefiche della libertà, dopo tanti secoli di doloroso servaggio, ha dato a se stessa, prima ancora di compiere la sua unità politica, un Codice civile, che è l'ammirazione di tutti i popoli liberi, attuando le più ardite riforme, che erano il sospiro dei più eminenti giuriconsulti e pubblicisti. L'unità della patria è ora un fatto compiuto ed irrevocabile, e qui in Roma, capitale del Regno, importa finir l'opera legislativa con un Codice penale, che sia degno dell'Italia e del glorioso Monarca, che porta il nome di Vittorio Emanuele.

L'Italia compì una grande rivoluzione ed ha il vanto di averla compiuta senza lordarsi di colpevoli macchie di sangue. Resta che l'Italia, indipendente, libera ed una, mostri al mondo che può reggersi senza il patibolo, senza l'orribile figura del carnefice.

La Camera dei Deputati profferì nel 1865 il suo voto contro la pena di morte, e di questo voto, che certamente non sarà ritrattato, il cielo

---

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1875

---

la benedica. Compia l'opera la sapienza del Senato e faccia col suo voto che il Re Vittorio Emanuele, la cui corona è ricca di sì splendide gemme, abbia la gloria di aver dato l'esempio a tutto il mondo civile di un Codice penale non macchiato di sangue.

Dichiaro perciò che, colla coscienza sicura di adempiere ad un sacro dovere, darò il mio voto contro la pena di morte.

PRESIDENTE. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2. L'ordine del giorno è il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).